SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Agricoltura)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Disciplina dell'attività sementiera» **(784-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 684, 687, 688
BALBO 687
CUCCU 688
DINDO, *relatore alla Commissione* . . . 684, 687
PEGORARO 687, 688
SILVESTRI, *sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* 687, 688

Seguito della discussione e approvazione: (1)

« Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto » **(1000)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . 670, 671, 676 e *passim*
BALBO 672
CUCCU 673
DEL PACE . . . . . *Pag.* 672
GRIMALDI . . . . . 671, 675, 676 e *passim*
PEGORARO 683, 684
PELLICANÒ 674
SILVESTRI, *sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* 670, 676, 684
TANGA, *relatore alla Commissione* . 670, 675, 684

Discussione e rinvio:

« Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco » **(1609)** (*D'iniziativa dei senatori Vignola e Colella*):

PRESIDENTE . . . . . 693, 702, 703 e *passim*
BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 704, 708
CATALANO 706, 710
DEL PACE 704, 706
FERRARI . . . . . 702, 703, 704 e *passim*
MAZZOLI, *relatore alla Commissione* . . 693, 702
SILVESTRI, *sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* . 702, 703, 709 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Arnone, Balbo, Benaglia, Benedetti, Brugger, Cagnasso, Compagnoni, Cuccu, Del Pace, Dindo, Grimaldi, Lombardi, Marcora, Mazzoli, Pala, Pegoraro, Rossi Doria, Tanga e Tiberi.

(1) Vedi coordinamento del testo del disegno di legge nel 39° *Resoconto stenografico* (Seduta del 24 novembre 1971).

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Colombi e Scardaccione sono sostituiti rispettivamente dai senatori Catalano e Ferrari.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Borghi e per l'agricoltura e le foreste Silvestri.

C A G N A S S O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto » (1000)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo di aver ricevuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il seguente telegramma: « Seguito precedenti comunicazioni su questione compatibilità con trattato reistituzione in Italia monopolio esportazione bergamotto, segnalasi, secondo informazioni confidenziali assunte presso servizi competenti, che la Commissione non avrebbe intenzione inviare at Governo italiano lettera predisposta suo tempo et segnalata da scrivente nè intraprendere, per ora, alcuna azione tendente bloccare una iniziativa legislativa italiana. Si fa riserva segnalare eventuali, ulteriori notizie su questione ».

Informo altresì che, non appena rimesso all'ordine del giorno il disegno di legge in esame, ho ricevuto da Reggio Calabria, come già in precedenza, decine e decine di telegrammi tra i quali quelli del presidente dell'Unione generale commercianti, Trimarchi, del presidente dell'Associazione industriali, Capua, del Gruppo autonomo bergamotticoltori, del Gruppo industriali derivati agrumari, del Sindacato degli essenzieri, del presidente della Camera di commercio di Messina, eccetera, nei quali si afferma che, qualora noi approvassimo il disegno di legge, verrebbe compromessa la campagna agrumaria già iniziata, e si esprime profondo, assoluto dissenso e vibrata protesta verso un provvedimento lesivo delle libertà costituzionali, degli accordi comunitari, e così via.

Prego il senatore Tanga di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

T A N G A , *relatore alla Commissione.* Sul disegno di legge, ho ben poco da aggiungere alla relazione svolta circa un anno fa. Ci sarebbero da fare alcune considerazioni in merito ad eventuali emendamenti sulle varie rappresentanze in seno al Consiglio di amministrazione. Peraltro le sole osservazioni che a suo tempo emersero in seno alla Sottocommissione riguardavano gli articoli 20, 21 e 22 che trattano, appunto, delle rappresentanze nel Consiglio di amministrazione. Non entro peraltro nel merito del provvedimento, perchè già ampiamente illustrato.

Si tratta di un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nell'oramai lontano 1969. approvato il 4 dicembre di quell'anno, di cui propongo l'approvazione nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento dato che sono cadute, con la comunicazione che ci ha letto il Presidente, le sole remore che si erano venute a determinare dopo l'ultimo incontro avuto qui in Commissione col Ministro dell'agricoltura, in riferimento ai possibili ostacoli da parte della Comunità economica europea.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo concorda con il parere del relatore, ritenendo che non si debba più oltre ritardare l'approvazione di un provvedimento molto atteso, che mira a soddisfare talune esigenze di carattere generale dei produttori di bergamotto e a portare un senso di calma e tranquillità in una categoria di operatori economici che aveva manifestato, in questi ultimi tempi, una particolare eccitazione. D'altro canto, si deve tener conto

delle comunicazioni favorevoli pervenute dalla nostra rappresentanza in sede comunitaria, comunicazioni di cui l'onorevole Presidente ha dato lettura, e delle quali il Ministero era al corrente fin dal tempo della visita effettuata in Italia dal vicepresidente dell'apposita Commissione della CEE, il quale, dopo aver effettuato un accurato sopralluogo e aver assunto le debite informazioni, annunciò che la Commissione non avrebbe sollevato obiezioni su eventuali contrasti di iniziative legislative italiane con le norme del Trattato di Roma.

Per tutti questi motivi il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

A titolo personale devo dire che mi asterrò nella votazione sul disegno di legge, perchè non sono persuaso della necessità di approvare un provvedimento che risale oramai a tre o quattro anni e che da due anni è fermo presso il Senato. Indubbiamente occorre sistemare la situazione finanziaria dei residui passivi dipendenti da provvedimenti, come questo, per i quali è stato previsto il relativo stanziamento, ma che poi non sono stati approvati. Tuttavia ritengo che il Senato non sia sufficientemente informato sulla situazione venutasi a determinare nel mercato del bergamotto, in quanto ho l'impressione che essa sia migliorata anzichè peggiorata durante il periodo di inattività del Consorzio. Ciò perchè considero questo uno dei settori speciali in cui la formula del Consorzio obbligatorio, come regolamentazione del mercato, sia oggi da ritenersi superata. Bisogna pensare, e ci dovremo pensare, per il problema della commercializzazione dei prodotti, a forme diverse dagli accordi di mercato o *marketing*, forme diverse da quelle che oggi esistono. Suggerii a suo tempo al Ministro che, durante la sospensione dell'esame del provvedimento, fosse svolta una analisi di mercato. Questo non è stato fatto, per cui oggi — dato che il Ministero ha sciolto la riserva sulle perplessità in seno alla CEE — il Parlamento sarebbe in difetto se non approvasse il disegno di legge. Comunque, per quanto ho detto, ripeto che personalmente mi asterrò dalla votazione.

G R I M A L D I . Questo disegno di legge, che pareva avesse fatto la fine che meritava, cioè quella di restare nel dimenticatoio, ritorna oggi al nostro esame in sede deliberante. Ma sussistono contro di esso i motivi negativi di fondo che furono sollevati fin dal momento della sua presentazione. Allora si ritenne dal rappresentante del Governo che, dando trecento milioni ai produttori di bergamotto della Calabria, si sarebbe risolto il problema perchè con tale somma — sono precise parole del rappresentante del Governo, me le ricordo sempre — « noi allevieremo le situazioni debitorie, sistemando così queste partite di debito, e che Dio ci assista per l'avvenire ». Siamo stati assistiti al punto che oggi siamo tutti qui a riprendere lo stesso discorso. Da allora, però, sono maturati molti elementi.

Si parla oramai con insistenza delle associazioni di produttori che hanno il compito di costituirsi non in consorzi obbligatori per la tutela di un prodotto e dei relativi interessi, ma di costituirsi in associazioni volontarie, perchè questo è il mezzo più opportuno per difendere i propri interessi e i propri prodotti. Noi invece — lei, signor Presidente, ha colpito giusto, nel segno: d'altronde la sua preparazione e la sua saggezza sono tali per cui non fallisce mai il colpo — siamo chiamati a sancire una disciplina che, a quanto pare, è attesa in senso negativo.

Onorevole Sottosegretario, lei non può non aver dedotto, attraverso la lettura dei molti telegrammi e le varie manifestazioni che si sono svolte, che vi è un'attesa da parte delle categorie interessate perchè il disegno di legge non sia approvato, o che almeno lo sia in un testo diverso. Se questa è l'attesa, bisogna dire che occorre valutare la situazione con senso realistico, senza rifarsi alla circostanza che si tratta di un provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati. Ciò avvenne due anni fa, nel 1969, quando si riteneva che questo prov-

vedimento potesse essere il toccasana di tutti i mali. Da allora ad oggi tutti gli interessati, tutti coloro che operano nel settore come intermediari, commercianti, trasformatori, industriali, produttori, hanno espresso, tramite le Camere di commercio e gli organi sindacali, un chiaro dissenso da questo tipo di normativa.

Se gli interessati esprimono un dissenso a proposito di questo provvedimento, invocando una disciplina diversa, io credo che noi, come legislatori, approvando il testo della Camera dei deputati, non interpreteremo una istanza di base, ma imporremo alla base una disciplina che fa comodo a determinate cerchie politiche e non agli interessati. Quindi il mio dissenso, che esprimo a nome anche del mio Gruppo, scaturisce dalla ripulsa delle categorie economiche interessate nei confronti del disegno di legge in esame. E non credo che tra i compiti del legislatore vi sia quello di imporre ciò che gli interessati non vogliono, una disciplina che non corrisponde all'interesse collettivo.

Per ora esprimo questa opposizione in senso generale, riservandomi di farla in maniera più dettagliata qualora, malauguratamente, si dovesse passare all'esame degli articoli.

B A L B O . Va esaminato anzitutto il termine « obbligatorio », che mi dà fastidio e che credo dia fastidio a tutti, perchè non si può obbligare nessuno, in questo caso commercianti e produttori, a essere inquadrati in un consorzio. Noi sosteniamo di non volere i monopoli e ne stiamo, di fatto, creando un altro! Mi pare che i telegrammi di cui ci ha dato notizia l'onorevole Presidente siano molto indicativi in proposito; mi pare che, approvando il disegno di legge in esame, non se ne tenga affatto conto, cioè non si tenga conto del desiderio degli interessati.

Non capisco perchè, volendo aiutare un Ente in difficoltà, si debba ricorrere all'inquadramento obbligatorio di tutti gli operatori in uno specifico organismo. Io non me la sento di condividere questa soluzione, che limita la libertà del commercio, perchè ho l'impressione che anche questo mercato, lasciato libero di agire, sia più equilibrato e più serio.

Invece, approvando il provvedimento in discussione, rimettiamo la manovra di questo prodotto, che dà vita a un forte movimento di capitali, nelle mani di un unico organismo, dal quale tra l'altro non capisco perchè debbano rimanere esclusi gran parte dei commercianti.

Se si ritiene necessario un intervento a favore del settore che gravita attorno alla essenza di bergamotto, si studi un provvedimento più opportuno, senza limitare, però, la libertà del commercio sulla cui necessità insistiamo e che con il disegno di legge in esame viene soppressa.

D E L P A C E . Il nostro Gruppo esprime molte perplessità sul provvedimento, non tanto perchè si sia contrari alla costituzione di consorzi a difesa dei vari prodotti, consorzi ai quali, anzi, siamo favorevoli, ma perchè riteniamo che tali enti debbano essere liberi di costituirsi, secondo una inderogabile condizione democratica, e quindi non vadano decisi per legge. Tuttavia, data la situazione delle zone produttrici di bergamotto e l'accanimento dei grossi commercianti della zona contro il disegno di legge in esame, è chiaro che la costituzione di un consorzio inciderà contro i grossi speculatori e favorirà in una certa misura, almeno ce l'auguriamo, una libera contrattazione e uno sviluppo della commercializzazione dell'essenza di bergamotto.

Esprimiamo quindi una preoccupazione in tal senso, considerando questo punto non certamente positivo ai fini dell'approvazione del disegno di legge.

Un secondo motivo di perplessità, espresso dalla Sottocommissione con molta forza, deriva dalla composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio: composizione che ha tutto il sapore non di una libera scelta da parte dei consorziati, e quindi degli artefici della produzione del bergamotto, bensì di un'imposizione dall'alto, secondo un vecchio metodo che non condividiamo e che, soprattutto, rimane distaccato da quelli che sono i fattori fondamen-

tali della programmazione in agricoltura, cioè le Regioni. Infatti, mentre nel Consiglio d'amministrazione sono previsti i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, nonchè quelli degli altri Dicasteri interessati, non sono previsti quelli delle Regioni; sono previsti quelli delle Camere di commercio, che ancora una volta rappresentano il Ministero.

Ora è chiaro che tale composizione non favorirà certamente il libero dibattito democratico tra le diverse forze produttive della zona, e farà sì che il Consorzio sarà imposto più che sentito, per i produttori ed i lavoratori della zona interessata.

Comunque comprendiamo che il provvedimento, considerati anche i finanziamenti da esso previsti, è diretto a sanare alcune situazioni impellenti, per cui ne riconosciamo l'urgenza; così come ci convince il fatto che i grossi commercianti si siano accaniti — oggi più che in passato — e ci abbiano tempestato di telegrammi e di lettere nei quali giungevano persino alla minaccia ed al ricatto, il che significa che il provvedimento porterà ad un certo chiarimento della situazione. Per tali motivi ci asterremo dalla votazione, non potendo assumerci la responsabilità di un voto positivo per il suddetto problema della composizione del Consiglio d'amministrazione del Consorzio e non volendo esprimere un voto negativo.

Riteniamo però di concorrere alla definizione di alcune questioni dubbie, chiedendo l'approvazione del seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura del Senato impegna il Governo, nell'applicazione della legge "Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza del bergamotto", a garantire un'adeguata consultazione, a livello di programmazione, delle organizzazioni sindacali dei produttori, coltivatori diretti, coloni e compartecipanti e delle due Regioni interessate, per collegare l'impegno programmatico regionale con l'attività del Consorzio ».

C U C C U . Concordo con le affermazioni del collega Del Pace. Effettivamente vi è una macchinosità eccessiva nel Consorzio in questione, costituito nel 1946 unitamente ad una miriade di enti analoghi, che nel periodo 1945-1947 la burocrazia del nostro Paese si preoccupò di collocare all'interno dei settori produttivi (probabilmente il maggior numero dei consorzi di bonifica risale a tale periodo).

Nella sua costituzione furono seguiti criteri analoghi a quelli oggi indicati nel presente disegno di legge, per quanto riguarda la composizione degli organi e la gestione dell'Ente, le diverse forme di obblighi, di cui parlava il collega Balbo, le sanzioni amministrative previste a carico dei bergamotticoltori che non si adeguino alle norme previste dallo statuto del Consorzio stesso; il che ci pone nella condizione di riflettere sulla opportunità di dar vita, invece, ad un ente diverso da quello attuale, più aderente a quello spirito di democrazia e di rappresentatività che si va imponendo e si è imposto anche nelle categorie agricole.

Ciò che però maggiormente mi preme sottolineare, in un tale tipo di gestione, non è tanto la composizione del Consiglio d'amministrazione, quanto quella della Commissione incaricata di valutare il coefficiente di essenza nei bergamotti. Essa è infatti composta dal presidente del Consorzio, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria, dal direttore della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi, da quattro bergamotticoltori, tra i quali un colono, nominati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, da due esperti della qualificazione delle essenze, nominati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria e di Messina. Non è quindi molto diversa da quella che viene istituita negli stabilimenti zuccherieri, dove il tasso di zucchero viene fissato attraverso sistemi di controllo che sfuggono quasi sempre ai produttori di bietola; e l'opposizione che la proprietà, l'Assozuccheri, esprime a proposito di un ampliamento dell'*équipe* di tecnici che controlla l'operato della Commissione, è spiegata appunto dalla possibilità, ora esistente, di far saltare uno o due gradi di zucchero.

Quindi questa commissione, costituita quasi totalmente al di fuori dei diretti interessati, è un'altra emanazione del Consiglio d'amministrazione del Consorzio, che valuta pertanto secondo i propri interessi.

Vi è poi un'ultima considerazione. Il provvedimento è stato trasmesso dalla Camera alla Presidenza del Senato il 12 dicembre 1969, quando cioè non erano ancora state costituite le Regioni. Oggi queste esistono, con piena capacità giuridica: a me sembra quindi che la materia in esame, interessando due di esse, sia di specifica competenza regionale, considerata la primaria competenza agricola attribuita alle Regioni dalla Costituzione; infatti, con gli appositi decreti delegati, tutta la materia sarà demandata alle stesse. Ritengo pertanto che le norme in questione andrebbero emanate dalle Regioni interessate, cioè la Calabria per il settore produttivo e la Sicilia per le attività di mercato; e a tal proposito, propongo altresì che nell'ordine del giorno del collega Del Pace sia previsto il riferimento alle rappresentanze sindacali e regionali anche per quanto concerne la gestione del Consorzio.

P E L L I C A N Ò . Il disegno di legge decide il destino della provincia di Reggio Calabria. L'essenza di bergamotto è coltivata solo in una striscia che va da Villa San Giovanni a Siderno, e rappresenta per quella zona un primato: tale coltivazione esiste anche fuori d'Italia, essendo stata introdotta in questi ultimi tempi anche nella Costa d'Avorio, ma il prodotto è diverso da quello reggino. Da esso — in passato ed anche oggi — è derivato il più alto reddito alla Provincia, e se ne occupano piccoli e grandi proprietari. I piccoli riescono appena, attraverso il ricavato di tale coltura, a mantenere la famiglia; i grossi produttori, i quali speculano anche e per questo hanno raggiunto determinate proporzioni, accumulano la produzione e poi la commercializzano.

Il disegno di legge cerca appunto di eliminare l'aspetto speculativo. Nel passato la produzione non giungeva all'estero nelle condizioni in cui partiva dall'industria reggina e messinese (Messina è interessata perchè di là parte tutto il commercio per l'estero, non perchè sia un luogo di produzione) e quando gli speculatori finirono per inviare sui mercati europei e mondiali un prodotto non buono, inevitabilmente la richiesta diminuì. Ma avveniva anche che, attraverso operazioni chimiche, il prodotto fosse moltiplicato. Ecco perchè dissento da coloro che sostengono che la legge non è giusta: il provvedimento è giusto perchè sostiene la necessità di controllare il prodotto, evitando che raggiunga i mercati esteri moltiplicato nella quantità.

Ho una sola riserva da avanzare: non bisogna dimenticare che mentre un'aliquota minima della città di Reggio si è arricchita con questo prodotto — e parlo degli speculatori e degli industriali — un'altra parte, che è poi la maggioranza della città, costituita da piccoli coltivatori, produttori e agricoltori, vive nella miseria. Una componente di quanto avvenuto a Reggio in questi ultimi tempi è da ricercarsi proprio in questa situazione ed io l'ho denunziato in due mie interrogazioni. Una volta, quando l'essenza di bergamotto era molto quotata, entravano a Reggio 3-4 miliardi, che oggi si sono ridotti a causa degli speculatori.

Abbiamo quindi una città, Reggio Calabria, che possiede questo prezioso prodotto che potrà incontrare ancora fortuna sul mercato purchè sia sottoposto a una rigida disciplina. Ben venga, perciò, questa disciplina, perchè a soffrirne non saranno i piccoli produttori, i coloni, ma soltanto i grossi speculatori.

Mi auguro che con l'istituzione delle Regioni questo problema sia affrontato e risolto dalla Regione calabrese, perchè una gran parte di Reggio ha vissuto e vive sull'essenza di bergamotto. E mi auguro che la nostra Commissione tenga conto del fatto che qualora a Reggio dovesse venir meno questo introito, per una sua scarsa commercializzazione o per un suo basso prezzo, l'intera città ne soffrirebbe economicamente.

Per questi motivi auspico — è una proposta che articolerò diversamente in qualche mozione o interpellanza — che sia finalmente costituita una Commissione di studio, comprendente tecnici e scienziati non soltanto di valore nazionale ma anche interna-

zionale, per la cura della produzione del bergamotto sia dal lato qualitativo che da quello quantitativo, e che controlli il prodotto nel momento in cui deve andare all'estero.

Auspico altresì che sia istituita una fabbrica sperimentale proprio a Reggio, in modo che possa studiare il miglior uso del prodotto, decisione che finora è stata lasciata alle industrie estere. Noi a Reggio abbiamo questo grosso prodotto, questa essenza pregiatissima e purtroppo dobbiamo sottostare, quanto al suo uso, alle fabbriche estere. Un aspetto che ritengo negativo non solamente per la Calabria e per Reggio ma per tutta l'Italia.

Il bergamotto è un prodotto molto delicato, ha bisogno di una cura continua, necessita di un controllo continuo da parte del colono, senza di che non potremo avere un miglioramento nè qualitativo nè quantitativo. Ecco perchè dovremmo tenere nel dovuto conto questo componente della produzione che è il colono; ciò non mi pare che sia previsto nel disegno di legge in esame in quanto non è assicurata la partecipazione dei coloni nè alla Commissione nè ai vari organismi. Ed è questo un motivo che mi induce a sollevare qualche riserva sul provvedimento.

Un altro punto su cui vorrei attirare l'attenzione dei colleghi è la necessità di una partecipazione alla Commissione di una rappresentanza dei coltivatori diretti distinta da quella dei grossi produttori.

G R I M A L D I . Vorrei sollevare una questione pregiudiziale. La materia che intendiamo disciplinare con il disegno di legge in esame riguarda specificamente l'agricoltura. Con il bergamotto, che interessa produttori, agricoltori, coltivatori diretti, mezzadri, siamo nel campo specifico, assoluto dell'agricoltura. Ora, poichè a seguito della costituzione delle Regioni, per disposizione della stessa legge istitutiva, l'agricoltura è materia prevalente, assoluta, assorbente delle Regioni, ritengo che il disegno di legge in esame pecchi di legittimità costituzionale in quanto detta norme che interferiscono sui poteri esclusivi delle Regioni, in questo caso delle Regioni Calabria e Sicilia, in quanto alla produzione e al commercio dell'essenza di bergamotto sono interessate le province di Reggio Calabria e Messina.

T A N G A , *relatore alla Commissione.* Per quanto riguarda l'ultima osservazione del collega Grimaldi ritengo che, siccome siamo ancora nel 1971 e non nel 1972, la materia non sia ancora di competenza delle Regioni. D'altro canto il provvedimento fu elaborato due anni fa e approvato appunto il 12 dicembre 1969 dalla Camera dei deputati, quando l'assetto regionalistico era ancora da venire.

E, comunque, si tratta di un problema che interessa una sola provincia, quella di Reggio Calabria, dove 3.800 ettari di terreno sono coltivati a bergamotto da 4.000 coltivatori. È una situazione, il Presidente la conosce bene, estremamente pesante. Non è che non si sia tenuto conto delle riserve, sia nella Presidenza della Commissione sia a livello di relatore. Si è fatto ogni tentativo per comprendere i vari aspetti della situazione. Il Presidente propose a suo tempo anche un'indagine conoscitiva a Reggio Calabria. Personalmente mi permisi di non condividere tale proposta, per non suscitare un altro vespaio in una zona già molto calda ed eccessivamente tormentata. È una situazione di disagio che non investe nè la grossa produzione nè il commercio; a noi interessano invece i coltivatori di questa essenza, che sono quelli che versano nelle maggiori difficoltà.

Ora si tratta di un consorzio già costituito in passato, che oggi cambia fisionomia; consorzio che è debitore verso la produzione. È una situazione estremamente pesante, in una delle zone più difficili d'Italia, che richiede un intervento immediato: quindi, anche se il provvedimento non è perfetto e potrebbe senz'altro essere migliorato, modificarlo, con i conseguenti ritardi, significherebbe recare un danno alle zone interessate.

Concludendo, dichiaro di accogliere l'ordine del giorno presentato dal senatore Del Pace.

G R I M A L D I . Gradirei una risposta alla mia osservazione pregiudiziale. Noi vediamo quale ansia manifestano le Regioni per ottenere maggiori poteri, in agricoltura, rispetto a quelli che abbiamo loro conferito, anche in campi che ritenevamo fossero di competenza dello Stato, come la difesa del suolo. Ma, nel momento in cui ci accingiamo ad emanare nuove norme, non consideriamo minimamente la competenza regionale. Vorrei quindi sapere se nell'elaborazione dei nuovi provvedimenti si segue una linea di coerenza, un qualche criterio orientativo, poichè non mi sembra che quello attuale sia il miglior modo di legiferare: la Commissione si assuma la responsabilità di dichiarare il suo pensiero in proposito, e se mai non si dovesse approvare il disegno di legge, ciò non significherà abbandonare la materia, poichè sarà la Regione a provvedere in proposito.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Per quanto riguarda la pregiudiziale e gli altri argomenti sollevati dal senatore Grimaldi, vorrei aggiungere alle parole del relatore due precisazioni ulteriori. Se non disciplniamo presto la materia, considerato il pericolo incombente dei produttori di essenza sintetica, il giorno in cui gli stranieri giungeranno a perfezionare tale prodotto, non so cosa accadrà. Già oggi, come ho appreso da alcune pubblicazioni inviatemi, si ottengono dei risultati per cui il prodotto sintetico, agli esami di laboratorio, è quasi uguale a quello naturale. Quando esso sarà diffuso sul mercato, la produzione calabrese sarà destinata a sicura crisi.

P R E S I D E N T E . E il Consorzio non la salverà.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non la salverà ma potrà trovare un sistema per aiutarla. Vi è poi un altro motivo d'urgenza, rappresentato dalla situazione debitoria, per la quale si vanno man mano accumulando ulteriori interessi.

Per quanto concerne l'ordine del giorno del Gruppo comunista, il Governo non ha nulla in contrario ad accoglierlo.

P R E S I D E N T E . Sempre a proposito della questione pregiudiziale sollevata dal senatore Grimaldi, vorrei ricordare che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge presentato anteriormente all'entrata in funzione dell'ordinamento regionale — e questo non è il primo caso del genere — per cui saranno eventualmente le Regioni stesse a chiedere la regionalizzazione del Consorzio. Ciò, comunque, dovrà avvenire successivamente.

D'altra parte la Commissione affari costituzionali non ha la possibilità di affrontare la questione, per cui non mi pare possa essere accolta la richiesta di sospensiva. Ad ogni modo, se il senatore Grimaldi insiste, possiamo sempre metterla in votazione.

G R I M A L D I . L'argomento è tanto delicato, la questione di legittimità costituzionale così importante, da non poter essere risolta in questo modo. Io sono sempre accomodante, ma in questo caso chiedo che il problema di carattere costituzionale non solo sia discusso, ma sia discusso dall'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Le ricordo che la rimessione di un disegno di legge all'esame dell'Assemblea deve essere richiesta da un quinto dei componenti della Commissione, a norma dell'articolo 35 del Regolamento; per cui, se ritiene di dover insistere, non le resta che raccogliere le firme necessarie.

Per quanto mi riguarda io ritengo, come il relatore, che il disegno di legge vada approvato nel testo in cui ci è pervenuto.

Io in questo momento come Presidente non posso far altro, a meno che il senatore Grimaldi, a norma dell'articolo 35 del Regolamento, non raccolga le firme di un decimo dei componenti del Senato o di un quinto

dei componenti della Commissione, favorevoli alla sua istanza.

G R I M A L D I . L'eccezione da me sollevata conserva, comunque, il suo peso.

P R E S I D E N T E . Allora procediamo alla votazione. Il senatore Grimaldi propone la sospensione della discussione e la trasmissione del provvedimento, per l'esame della sua costituzionalità, alla competente Commissione. Metto ai voti tale proposta.

(*Non è approvata*).

G R I M A L D I . All'articolo 23 si fa riferimento, per quanto riguarda la parte finanziaria, agli esercizi 1969 e 1970. Possiamo legiferare oggi per il passato?

P R E S I D E N T E . Si tratta di fondi accantonati.

G R I M A L D I . Si, ma riferiti a un capitolo già esaurito. Così facciamo le leggi?

P R E S I D E N T E . Ripeto, i fondi sono già stati stanziati. Comunque, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse economico e sociale della zona dove si pratica tale coltura, e per assicurare idonee garanzie di qualità ai consumatori, tutta l'essenza di bergamotto annualmente prodotta deve essere conferita all'ammasso.

L'ammasso è gestito dal Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 21 giugno 1946, con le modifiche contenute nella presente legge.

Sono considerati produttori i proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo, i coloni miglioratari, i mezzadri e i compartecipanti in natura di terreni coltivati a bergamotto.

Si considera essenza di bergamotto quella estratta a freddo dai frutti anche se immaturi. Per l'ammasso di essenza di frutti immaturi il Consorzio terrà gestione separata.

(*È approvato*).

Art. 2.

I titolari delle aziende, ove si coltiva il bergamotto, hanno l'obbligo di denunziare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le superfici coltivate con la indicazione dei relativi dati catastali, con il numero delle piante e la data della loro messa a dimora per ogni particella. I medesimi hanno altresì l'obbligo di denunziare entro tre mesi le eventuali variazioni della consistenza dei bergamotteti.

(*È approvato*).

Art. 3.

I conduttori a qualsiasi titolo di bergamotteti devono denunciare al Consorzio del bergamotto almeno venti giorni prima dell'inizio della raccolta, il numero delle piante in produzione con la presumibile quantità dei frutti dell'annata, specificando il tipo della conduzione ed indicando la quota spettante a mezzadri, coloni o compartecipanti, i quali all'atto di ogni raccolta dei frutti acquistano a tutti gli effetti la piena disponibilità della quota di loro spettanza.

Qualunque cessione di frutti di bergamotto, per qualsiasi titolo avvenuta, ed anche per la sola estrazione dell'essenza per conto del cedente, deve da questi essere denunciata entro tre giorni al Consorzio, con l'indicazione del nome e della residenza del cessionario. Si considera altresì cessione ogni lavorazione di frutti al di fuori della propria azienda.

Chiunque acquisti o venga comunque in possesso di frutti di bergamotto di cascola estivo-autunnale deve tenere un registro di carico e scarico ed annotarvi le quantità di

frutti introdotti, quelli lavorati di volta in volta e i quantitativi di prodotti ricavati. Deve altresì inviare settimanalmente al Consorzio un estratto di detto registro.

Il Consorzio ha diritto di controllare le quantità denunciate mediante ispezione ai bergamotteti.

(*È approvato*).

Art. 4.

Chiunque produca essenza di bergamotto deve, entro dieci giorni dal termine della lavorazione, denunciare al Consorzio la quantità prodotta. Se la lavorazione non sia terminata alla data del 10 marzo il produttore deve denunciare nella stessa data la quantità di essenza eventualmente già prodotta e il residuo presumibile quantitativo di prodotto da lavorare e il luogo dove essa viene conservata, denunciando entro cinque giorni ogni successivo movimento della stessa.

Il produttore o chi abbia titolo per disporre dell'essenza deve conferirla all'ammasso nel luogo e nel tempo che gli saranno indicati dal Consorzio.

È vietato trasportare essenza di bergamotto senza la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione deve risultare da apposita bolletta rilasciata dal Consorzio, che deve accompagnare la merce.

(*È approvato*).

Art. 5.

All'atto del conferimento all'ammasso il Consorzio preleva cinque campioni dell'essenza consegnata da ciascun conferente. Due campioni devono essere chiusi col sigillo del Consorzio e tre del conferente, che ne ritira i primi due, mentre gli altri vengono trattenuti dal Consorzio.

L'essenza conferita è sottoposta ad analisi di purezza, da eseguirsi su uno dei tre campioni del Consorzio dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi di Reggio Calabria. Il risultato dell'analisi, che deve accertare anche il contenuto in eteri dell'essenza e gli eventuali difetti, deve essere comunicato al conferente a cura del Consorzio successivamente alle determinazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le partite di essenza di particolare pregio possono su richiesta avanzata dai produttori, nel modo e tempo stabiliti per ogni campagna, essere accantonate dal Consorzio, che commercializzerà, se conveniente, dette partite a favore delle ditte comunicate dai produttori interessati. Le quantità eventualmente accantonate non possono superare il 20 per cento del prodotto ammassato. Di questo 20 per cento, un terzo deve rimanere a disposizione del Consorzio per la costituzione di masse merceologicamente pregiate.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le partite di essenza consegnate all'ammasso da ciascun conferente saranno classificate, secondo la loro qualità, con la attribuzione di coefficienti numerici. A tal fine sarà attribuito il coefficiente 1 alle partite la cui qualità, valutata in base alle caratteristiche organolettiche, al contenuto in eteri e alla conservabilità del prodotto, corrisponda a quella media della produzione dell'annata. Le altre partite saranno classificate con coefficienti varianti da un minimo di 0,90 ad un massimo di 1,10, in relazione al distacco della loro qualità dalla media.

Alla classificazione provvede, previo esame dei campioni del prodotto, entro sei mesi dal conferimento, un'apposita commissione di valutazione merceologica, composta:

a) dal presidente del Consorzio o da un suo delegato che la presiede;

b) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria o da un funzionario dallo stesso delegato;

c) dal direttore della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi, o da un funzionario dallo stesso delegato;

d) da quattro bergamotticoltori tra i quali un colono nominati dal consiglio di amministrazione del Consorzio;

e) da due esperti della qualificazione delle essenze nominati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria e di Messina.

La Commissione dura in carica un anno, dal 1° dicembre al 30 novembre. I componenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) non possono essere riconfermati per più di due volte consecutive.

(*È approvato*).

Art. 8.

Ai fini della determinazione della qualità media della produzione dell'annata non si tiene conto delle essenze di cui all'articolo 10, nè di quelle che presentino difetti dipendenti dalla qualità dei frutti lavorati o da cattiva lavorazione o cattiva conservazione dell'essenza e suscettibili di diminuire notevolmente il valore commerciale del prodotto. Per tali essenze non si fa luogo alla classificazione di cui al precedente articolo 7, ma sarà stabilito dalla commissione di cui allo stesso articolo un coefficiente di svalutazione, comunque non superiore al 35 per cento, ovvero al 75 per cento se trattasi di essenze di cui al citato articolo 10 comprensivo delle spese di distillazione. La relativa deliberazione deve essere comunicata al conferente entro 30 giorni.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il coefficiente di qualità attribuito a ciascuna partita dovrà essere comunicato unitamente al risultato dell'analisi e ai dati organolettici a cura del Consorzio al conferente entro dieci giorni dalla relativa determinazione.

Il conferente ha facoltà di ottenere la revisione del certificato di analisi, assunto a base della successiva valutazione del coefficiente di qualità, attribuito a ciascuna partita, da effettuarsi a sue spese su uno dei campioni in suo possesso, presso un istituto di Stato scelto di comune accordo e in mancanza di tale accordo presso il laboratorio centrale della direzione generale delle dogane.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le essenze che non siano dichiarate pure saranno distillate a cura del Consorzio. Quelle dichiarate in possesso di caratteri o dati anormali saranno ugualmente distillate quando, in seguito al giudizio della commissione o a quello definitivo, non possano essere utilizzate nello stato in cui siano state conferite. Il Consorzio può formare con le essenze conferite masse merceologicamente qualificate.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il Consorzio risponde del prodotto ammassato, della sua conservazione e si premunisce da eventuali danni per causa di forza maggiore mediante assicurazione.

(*È approvato*).

Art. 12.

Il Consorzio può riservare per la vendita ai commercianti del ramo e alle cooperative di produttori una parte dell'essenza ammassata, che potrà essere liberamente commerciata in Italia ed all'estero.

(*È approvato*).

Art. 13.

I prezzi di vendita delle essenze di bergamotto sono determinati dal consiglio di amministrazione del Consorzio.

(*È approvato*).

Art. 14.

Tutta l'essenza posta in vendita dal Consorzio del bergamotto deve essere confezionata in recipienti sigillati a stagno dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi di Reggio Calabria, che esegue il controllo analitico secondo le norme del decreto ministeriale 18 novembre 1930.

Gli imballaggi esterni ai recipienti devono essere sigillati a cura del Consorzio, con il marchio del Consorzio stesso.

È vietato ai rivenditori rimuovere o alterare il sigillo o il marchio.

Allo scopo di evitare adulterazioni delle essenze le partite di miscele di olio essenziale, i miscugli per profumeria e il nero di bergamotto, accompagnati rispettivamente dal certificato di analisi della Stazione sperimentale su indicata, debbono essere ammassati presso il Consorzio che ne decide, a seguito di deliberazione del consiglio di amministrazione, il più opportuno impiego.

Il valore di dette partite sarà deliberato dal consiglio di amministrazione sentito il parere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria.

(*È approvato*).

Art. 15.

Il ricavato della vendita dell'essenza, dedotte le spese di gestione dell'ammasso e gli eventuali ammortamenti degli impianti, sarà dal Consorzio distribuito ai conferenti, assegnando per ciascuna partita con coefficiente di qualità uguale ad 1 una somma corrispondente al prezzo medio, diminuita della competente aliquota delle dette spese di gestione, e per le altre partite somme maggiori o minori in proporzione dei rispettivi coefficienti.

Per le essenze di cui al precedente articolo 8 sarà assegnata una somma corrispondente al suddetto prezzo medio ridotto del coefficiente di svalutazione di cui allo stesso articolo.

Il riparto finale si effettua mediante rendiconto generale approvato dal consiglio di amministrazione del Consorzio e ratificato dagli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(*È approvato*).

Art. 16.

Il Consorzio del bergamotto su proposta del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea e ratificata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può imporre ai singoli consorziati un prelevamento sul ricavato dalla vendita del prodotto ammassato, comunque non superiore al 2 per cento, per costituire un fondo di riserva da utilizzarsi ai fini istituzionali.

(*È approvato*).

Art. 17.

L'inadempimento all'obbligo di conferire l'essenza di bergamotto all'ammasso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma variante da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento dell'intero valore del prodotto sottratto al conferimento. Quando non sia possibile determinare altrimenti la quantità sottratta all'ammasso, la medesima viene considerata corrispondente ad una misura tra un minimo di 50 chilogrammi ed un massimo di 100 chilogrammi per ettaro in rapporto alla produzione media dell'annata, secondo i rilevamenti statistici annuali effettuati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente.

Il commerciante che acquista essenza di bergamotto non confezionata a norma del primo comma dell'articolo 14, salvo che il

fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore alla quarta parte né superiore alla metà dell'intero valore del prodotto acquistato.

Il conduttore di bergamotteto che omette la denuncia di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5 mila a lire 15 mila per ettaro di superficie coltivata a bergamotto a cui la omissione si riferisce. Ad analoga sanzione è soggetto il conduttore di bergamotto che faccia una denuncia preventiva di frutti inferiore di oltre un terzo rispetto al quantitativo risultante da stima disposta dal prefetto di Reggio Calabria.

Chiunque ceda frutti di bergamotto senza adempiere in tutto o in parte all'obbligo di denuncia di cui al terzo comma dell'articolo 3 è soggetto, oltre che alla sanzione prevista nel primo comma del presente articolo, ad altra sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 300 a lire 1.000 per ogni quintale di frutto ceduto e non denunciato.

Il produttore di essenza di bergamotto che omette la denuncia di cui all'articolo 4, primo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 1.500 per ogni chilogrammo di essenza non denunciata. La sanzione è ridotta di un decimo se la denuncia è fatta tardivamente ma non oltre il 31 marzo.

L'inadempimento all'obbligo previsto ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad un quinto nè superiore al terzo del valore dei frutti non denunciati.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto senza avere ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 ultimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 a lire 1.000 per ogni chilogrammo di essenza trasportata.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto non accompagnata dalla bolletta da cui risulta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 ultimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 5.000.

Il rivenditore che rimuove o altera il sigillo o il marchio apposto dal Consorzio agli imballaggi contenenti essenze di bergamotto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 200.000.

L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nei precedenti commi non si trasmette agli eredi.

(*È approvato*).

Art. 18.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e per l'accertamento delle relative violazioni è demandata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che accertate le infrazioni debbono:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro 30 giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto di Reggio Calabria.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso l'ufficio del registro di Reggio Calabria con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto di Reggio Calabria, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende la esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali la ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del Codice di procedura civile.

Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione. La opposizione si propone mediante ricorso.

Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di 20 giorni, e dispone la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

(*È approvato*).

Art. 19.

I detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro quindici giorni dalla predetta data, le quantità dell'essenza ed a conferire la medesima secondo le indicazioni del Consorzio stesso.

Per le inadempienze relative alla denuncia ed al conferimento previsti dal precedente comma, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 17, quinto e primo comma.

(*È approvato*).

Art. 20.

Il consiglio di amministrazione del Consorzio è così composto:

1) dal presidente, nominato con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

2) dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

a) nove membri eletti dall'assemblea del Consorzio tra i soci proprietari e conduttori a qualsiasi titolo. Tale elezione deve svolgersi con voto limitato a sei preferenze sulla lista di nove candidati. Alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno attribuiti sei seggi, mentre alla seconda andranno i residui tre seggi;

b) tre membri eletti da separata assemblea dei coloni miglioratari e parziari, dei mezzadri e dei compartecipanti in natura;

c) il presidente dell'ente di sviluppo o un suo delegato;

d) due esperti del settore designati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria e Messina;

e) due funzionari, almeno di grado sesto, nominati rispettivamente dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni consultive.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Lo statuto può prevedere la partecipazione di membri con funzioni consultive.

Ciascun membro del consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

(*È approvato*).

Art. 21.

Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo, in luogo del coefficiente contemplato nello statuto vigente del Consorzio che assegna ad essi fino a 35 voti, sarà assegnato un coefficiente massimo di quattro voti.

(*È approvato*).

Art. 22.

Il collegio sindacale è così composto: dal presidente, da due membri effettivi, da due membri supplenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nomina il presidente e un membro effettivo. L'assemblea nomina gli altri membri.

(*È approvato*).

Art. 23.

È concesso al Consorzio del bergamotto un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di anni 5, decorrenti dal 1969, per consentirgli di provvedere al riequilibrio e alla normalizzazione del mercato dell'essenza.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 24.

(*Norma transitoria*)

L'essenza di bergamotto invenduta e giacente presso i magazzini del Consorzio, relativa alle campagne di produzione 1966-67 e 1967-68 può essere immessa al consumo soltanto nei limiti quantitativi che, a giudizio del consiglio di amministrazione, non comportino turbative al normale equilibrio del mercato della essenza.

La trasformazione dei quantitativi residui dell'essenza di cui al precedente comma dovrà avvenire sotto il controllo di una commissione costituita: dal presidente del Consorzio o un suo delegato, dal direttore della Stazione sperimentale e dall'ispettore provinciale agrario.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il commissario governativo indìce l'assemblea generale dei consorzisti per la nomina dei membri di propria competenza di cui agli articoli 20 e 22. Inoltre predispone entro tale termine le norme statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e quindi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla sua prima riunione il consiglio di amministrazione, sulla base di relazione presentata dal commissario governativo, predisporrà le proprie conclusioni sulla situazione amministrativa delle passate gestioni e sulle cause che hanno determinato la situazione di crisi in cui il Consorzio è venuto a trovarsi. Tali conclusioni dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(*È approvato*).

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Del Pace, Pegoraro, Cuccu e Pellicanò il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura del Senato impegna il Governo, nell'applicazione della legge "Norme sul Consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto", a garantire un'adeguata partecipazione, a livello della programmazione e della gestione ordinaria del Consorzio, dei rappresentanti delle organizzazioni di produttori, coltivatori diretti, coloni e compartecipanti e delle due Regioni interessate per collegare l'impegno programmatico regionale con l'attività del Consorzio ».

P E G O R A R O . Abbiamo accolto nell'ordine del giorno il suggerimento del collega Cuccu.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il testo dell'ordine del giorno letto dal senatore Del Pace era molto più semplice ed essenziale: in esso si faceva riferimento alle organizzazioni sindacali e ai rappresentanti dei produttori la cui partecipazione era limitata soltanto alla programmazione. Ed è a tale testo che avevo dato la mia adesione. Col testo ora letto si allarga il campo degli interessati, e soprattutto li si fa intervenire anche nella gestione del Consorzio, la qual cosa, in definitiva, si tradurrà in un freno all'attività dell'ente. La consultazione a livello di programmazione è indubbiamente utile, non altrettanto a livello di gestione, dove esistono già degli organi di controllo. Perciò è bene, a mio avviso, ritornare al testo dell'ordine del giorno enunciato in precedenza dal senatore Del Pace.

P E G O R A R O . Non abbiamo alcuna difficoltà ad aderire a questa richiesta.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno allora diventa il seguente:

« La Commissione agricoltura del Senato impegna il Governo, nell'applicazione della legge "Norme sul Consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto", a garantire un'adeguata consultazione, a livello di programmazione, delle organizzazioni sindacali dei produttori, coltivatori diretti, coloni e compartecipanti e delle due Regioni interessate, per collegare l'impegno programmatico regionale con l'attività del Consorzio ».

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Accolgo tale ordine del giorno.

T A N G A , *relatore alla Commissione.* Anch'io concordo su questo testo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Del Pace, accolto dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disciplina dell'attività sementiera » (784-B)
(*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Dindo di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

D I N D O , *relatore alla Commissione.* Gli onorevoli colleghi ricordano la discussione svoltasi sul provvedimento, che disciplina l'attività sementiera da pieno campo, così chiamata per distinguerla da quella per la produzione di semi di essenze forestali. Noi approvammo le relative norme in un testo particolarmente approfondito, studiato, si può dire, comma per comma, cui la Camera ha apportato ora qualche modifica che non incide sul provvedimento in maniera essenziale, riguardando solo alcuni articoli: ad esempio l'articolo 9, che si riferisce al brevetto, e l'articolo 38, relativo alla possibilità di smaltimento delle giacenze, per cui vengono concessi due anni di tempo, in contrasto — a mio parere — con la direttiva emanata in proposito dalla CEE.

Ad ogni modo, come relatore, ritengo che, data l'urgenza di regolare legislativamente tale settore, sia senz'altro opportuno approvare le suddette modifiche, in modo che la legge possa divenire operante entro la fine dell'anno ed essere applicata — essendo già pronto il relativo regolamento presso il Ministero — per la prossima campagna sementiera, cioè per il prossimo periodo estate-autunno.

Ciò premesso, passo ad illustrare le modificazioni. L'articolo 2 stabilisce la nomi-

na di una commissione incaricata del parere sul rilascio della licenza per la produzione, a scopo di vendita, dei prodotti sementieri. La Camera ha aumentato da uno a due i rappresentanti provinciali degli agricoltori nella commissione stessa, e mi sembra che si possa essere senz'altro favorevoli.

All'articolo 5 il primo comma, da noi approvato nella seguente formulazione: « I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino o deposito, un registro di carico e scarico, nel quale debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente, quelle prodotte in base a contratti di coltivazione e quelle aventi altra provenienza », è stato così modificato: « I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico, nel quale debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente ».

I colleghi ricordano le discussioni svoltesi sull'istituzione del registro di carico e scarico, e sanno quale opposizione si sia avuta in proposito da parte delle categorie operatrici. Ora noi, per i motivi già detti, dovremmo approvare le modificazioni introdotte dalla Camera, tenendo presente che l'esperienza ci dirà se la norma, così formulata, possa dare luogo a frodi o ad abusi, e che in ogni caso si potrà addivenire eventualmente ad una successiva modifica della legge.

Tra l'altro si è verificata una vera e propria offensiva da parte degli interessati contro l'ultima parte del comma così come modificato dalla Camera, sostenendosi che durante la discussione si era espressa da parte della Commissione competente, in quella sede, una volontà che non sarebbe poi stata riportata esattamente sui verbali: si sarebbero, cioè, dovute sopprimere anche le parole: « distinguendo quelle prodotte direttamente ». Abbiamo allora svolto un'indagine presso la segreteria di quella Commissione, accertando che in realtà era stata perfettamente interpretata, nel testo pervenutoci, la volontà dei colleghi della Camera: forse il nostro accertamento non sarebbe neanche stato necessario, ma abbiamo voluto farlo per renderci conto più esattamente delle intenzioni della Commissione dell'altro ramo del Parlamento, e questo ci convince dell'opportunità di accogliere anche tale modifica.

Anche l'articolo 9 fu oggetto di un acceso dibattito da parte nostra, come in particolare ricorderà il senatore Pegoraro.

Avevamo soppresso in tale articolo la parola « brevetto », in quanto è tuttora in corso, a questo proposito, una grossa disputa in sede europea sulla possibilità di brevettare le specie vegetali di nuova costituzione. La Camera dei deputati ha reintrodotto la nozione di brevetto, ampliando notevolmente l'articolo da noi approvato. Tra l'altro viene data al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la facoltà di riconoscere i brevetti e di attribuire la qualifica di costitutore di una varietà. Sempre per i motivi che ho già illustrati, ossia per la necessità di far sì che il provvedimento diventi legge al più presto, chiedo ai colleghi di evitare di riprendere le discussioni sull'opportunità di questi riconoscimenti, e di approvare anche l'articolo 9 nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

Altre modificazioni sono state introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 11. Nel primo comma è stato soppresso l'obbligo di indicare anche nel cartellino interno, oltre che in quello esterno (che i produttori devono apporre sulle partite omogenee imballate per indicare la ditta), anche altre annotazioni, cioè estremi della licenza, nome della specie nonchè della varietà, se conosciuta, anno di produzione, purezza commerciale, peso, riferimento al registro di carico e scarico, eventuale marchio ed altre indicazioni relative alle caratteristiche ed all'impiego del prodotto, compresa la germinabilità con relativa data di determinazione.

L'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati risponde a una esigenza pratica, perchè le categorie interessate hanno fatto rilevare che le partite possono essere

vendute anche non subito e, quindi, tornerebbe difficile — perchè si dovrebbero riaprire gli involucri con conseguente pericolo di alterazione del prodotto — modificare sul cartellino interno i dati relativi alla germinabilità e alla data di determinazione. Tale modificazione invece è sempre possibile sul cartellino esterno, senza che sia posta in discussione la purezza delle sementi.

Ritengo, pertanto, che anche questa modifica apportata dalla Camera dei deputati sia da accettare.

Sempre all'articolo 11, ma nel quarto comma, l'altro ramo del Parlamento ha aggiunto la norma secondo cui, ove trattasi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in paesi esteri, il cartellino deve riportare non soltanto l'indicazione del paese in cui è stata eseguita la riproduzione, ma anche quella della ditta produttrice. È, quindi, un emendamento che migliora la norma da noi approvata, e pertanto ne propongo l'approvazione.

La successiva modifica introdotta dalla Camera dei deputati riguarda il terzo comma dell'articolo 19, là dove il provvedimento dispone le norme per l'iscrizione delle sementi nei registri di varietà, aventi lo scopo di permetterne l'identificazione. L'iscrizione è disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il parere di una apposita commissione nominata dallo stesso Ministro. In tale commissione noi avevamo previsto la presenza, tra gli altri, di un rappresentante degli agricoltori. La Camera dei deputati ne ha portato a due il numero. Ritengo che si tratti di una modificazione da approvare senz'altro.

Passiamo poi agli articoli 32 e 33 nei quali (come nell'articolo 31, peraltro non modificato dalla Camera dei deputati) sono previste sanzioni nei confronti di chiunque omette di tenere i registri di carico e scarico o li tiene irregolarmente o vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti o a quelli indicati sulla merce. Collegando opportunamente i due articoli, la Camera dei deputati ha aggiunto alla fine dell'articolo 32 le parole « salvo quanto disposto dal successivo articolo », e, all'articolo 33, nel contesto di una formulazione più ampia e dettagliata della norma, ha incluso un riferimento anche ai miscugli e alle importazioni di prodotti in confezioni non originali o riconfezionati.

Altra modificazione è stata apportata all'articolo 36, nel cui secondo comma le parole « attività sementiera » sono state sostituite con le altre « produzione sementiera », dizione indubbiamente più appropriata perchè comprende anche l'attività industriale.

La Camera dei deputati ha poi aggiunto un terzo comma all'articolo 38, in cui si prevede ciò di cui ho parlato in precedenza, ossia un termine per la possibilità di smaltire le sementi accumulate. Si tratta di un emendamento, ripeto, che ci pone dei dubbi rispetto alle norme della Comunità economica europea. La Camera dei deputati, tuttavia, lo ha introdotto per venire incontro alle richieste dei produttori. Ritengo di proporre ai colleghi di approvarlo, proprio per consentire la rapida entrata in vigore della legge.

Le ultime modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento riguardano gli Allegati. Praticamente si tratta soltanto di un riordinamento alfabetico delle specie da noi elencate, salvo, nell'Allegato 1, la sostituzione del *Lolium spec.* con i vari tipi di *Lolium*, ossia *Lolium multiflorum Lam.*, *Lolium perenne L.*, *Lolium x hybridum Hausskn.*

Nell'allegato 2 è stata aggiunta, nell'annuncio di elencazione di sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra, le parole « e certificate » alla parola « controllate »; e sono state anche distinte le varietà di alcune specie foraggere, da noi non specificate, nonchè aggiunto il riferimento al lino, escluso il lino tessile, fra le piante oleaginose e da fibra; nell'allegato 3 è stata aggiunta la precisazione che per produttori di sementi di cui agli articoli 4 e 5 si devono intendere le imprese e non, come genericamente avevamo scritto noi, « coloro » che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione, selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio.

In sostanza, trattandosi di modificazioni migliorative, non abbiamo che da compiacercene.

Con questo, signor Presidente, ritengo di aver completato la mia esposizione e rinnovo ancora l'invito alla Commissione di voler approvare tutti gli emendamenti introdotti dalla Camera, onde non ostacolare oltre l'entrata in vigore del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Per parte mia non ho che da sollecitare una pronta approvazione del disegno di legge, anche per un allineamento della nostra legislazione con i provvedimenti comunitari.

P E G O R A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare che il dibattito sulla legge in esame ha dato luogo quasi ad una vera e propria indagine conoscitiva, durante la quale abbiamo potuto conoscere e approfondire molti problemi sulla materia contemplata dal disegno di legge. Il relatore ha parlato delle modifiche che sono state introdotte dall'altro ramo del Parlamento definendole non molto importanti; io vorrei dire che esse non sono affatto trascurabili ed anzi dobbiamo constatare che purtroppo hanno notevolmente sminuito l'efficacia delle nuove norme.

Da parte nostra vi sono, dunque, molte perplessità, che del resto abbiamo già manifestate, e che riguardano in modo particolare il maggior peso attribuito, nella Commissione prevista all'articolo 2, alla rappresentanza degli agricoltori. Inoltre esprimiamo riserve anche sulla modifica, alquanto consistente, introdotta all'articolo 5. A questo riguardo la nostra Commissione, dopo una discussione molto vivace, aveva adottato la formulazione che era sembrata la più corrispondente alla difesa delle sementi contro le frodi e gli abusi. Ora, escludendo dal controllo il magazzino o il deposito, le possibilità di controllo vengono ridotte notevolmente.

A proposito, poi, dell'articolo 9, l'ammissibilità dei brevetti in materia di specie vegetali, come ho già detto a suo tempo, è una questione molto seria e preoccupante. Desidero porre una specifica domanda all'onorevole Sottosegretario: perchè il Governo, che dopo una amplissima discussione si era dichiarato contrario al brevetto, ha poi cambiato idea? Ricordo che nel corso di quella discussione io parlai di quanto sta avvenendo da molto tempo nel campo della floricoltura, particolarmente in Riviera dove, tramite il sistema del brevetto, si esercita un vero e proprio sfruttamento del floricoltore. L'ammissibilità dei brevetti, prevista all'articolo 9, porterà un danno economico notevolissimo per i coltivatori e i produttori.

Vi è poi la questione, di cui il relatore ha parlato, della commercializzazione per altri due anni delle attuali giacenze di sementi presso gli stabilimenti, o delle sementi in corso di coltivazione. Il senatore Dindo ha detto che questa norma non è conforme a quelle che sono le direttive comunitarie, ma io aggiungo che, quanto meno, dovremmo raccomandare al Governo di essere molto vigile nell'accertamento della consistenza delle scorte giacenti, perchè potremmo aprire la porta alla commercializzazione di molte sementi non controllate per un periodo, direi, anche troppo lungo, evadendo una regolamentazione che nel complesso è a favore delle coltivazioni.

Concludendo, il Gruppo comunista esprime le sue riserve sulle modificazioni apportate dalla Camera al testo approvato dal Senato perchè le ritiene troppo consistenti e in sostanza peggiorative. Pertanto il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

B A L B O . Penso che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento abbiano alleggerito il disegno di legge semplificando alcune difficoltà che sembravano insuperabili. Per questo dichiaro che voterò a favore del provvedimento nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

D I N D O , *relatore alla Commissione.* Mi associo alla raccomandazione rivolta al Governo dal senatore Pegoraro, per una estrema vigilanza in relazione alla possibilità di commercializzazione, per un massimo di due anni, delle sementi giacenti. È questa una raccomandazione che tutta la Commissione

dovrebbe rivolgere al Governo, e che forse dovremmo formulare in un ordine del giorno.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Posso accettarla anche formulata oralmente. Non è necessario un ordine del giorno.

Desidero rispondere ad una precisa domanda del senatore Pegoraro. Il Ministero dell'agricoltura, a suo tempo, aveva formulato delle riserve sulla questione del brevetto; si è dovuto però adeguare alla situazione di fatto, e cioè ai brevetti rilasciati dal Ministero dell'industria e al fatto che all'esame del Parlamento vi è un disegno di legge riguardante la ratifica della convenzione per la protezione delle varietà vegetali. Tale convenzione sancisce il diritto al conferimento del brevetto a favore dei costitutori di varietà e novità vegetali. In un certo qual modo, con il riferimento al brevetto nel provvedimento al nostro esame, anticipiamo una disposizione che deriva da una convenzione internazionale che dovrà diventare legge italiana. Ecco perchè il Ministero ha rinunciato alle sue riserve.

P E G O R A R O . Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta. I motivi addotti dall'onorevole Sottosegretario rispondono a verità, però è anche vero che la regolamentazione del brevetto sarà una cosa a sè stante, così come sarà a sè stante la relativa discussione. Per questo si era detto che era assolutamente inutile e inopportuno inserire nel disegno di legge al nostro esame il problema del brevetto. A questo punto, anche per quello che ho detto prima, non possiamo più limitarci al voto di astensione: dobbiamo mutare la nostra posizione, dichiarando di essere sfavorevoli al disegno di legge e di esprimere, quindi, voto contrario.

C U C C U . Mi associo alle dichiarazioni del senatore Pegoraro in ordine al riferimento al brevetto, che appare inaccettabile anche a me nella sua attuale formulazione. Dichiaro, tuttavia, di esprimere il voto contrario del mio Gruppo anche per l'appesantimento delle commissioni di merito nelle quali è stato introdotto un numero di rappresentanti della proprietà terriera superiore a quello già deciso dal Senato e, comunque, sproporzionato rispetto alla rappresentanza dell'impresa coltivatrice diretta, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e piccoli proprietari.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di due rappresentanti provinciali degli agricoltori e di due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 5 modificato dalla Camera dei deputati:

I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico, nel quale debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 5 modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

(*E approvato*).

Gli articoli 6, 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do ora lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, la qualifica di costitutore di una varietà di specie agraria, varietà vegetale o di materiale di moltiplicazione che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti, spetta al titolare del brevetto relativo a detta varietà o a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica medesima dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, qualora non si conosca il costitutore di una varietà od i suoi aventi causa, può affidare il compito della conservazione in purezza della varietà ad un ente pubblico o ad imprenditori operanti nel campo sementiero, che diano affidamento di bene assolvere detto compito sotto il profilo tecnico ed organizzativo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì qualora il costitutore o il suo avente causa o l'ente non adempiano le prescrizioni concernenti il mantenimento della purezza della varietà. In tal caso l'incaricato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume gli obblighi del costitutore.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

L'articolo 10 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 11 modificato dalla Camera dei deputati:

Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri od imballaggi chiusi, muniti, all'interno e all'esterno, di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonchè della varietà, se conosciuta, l'anno di produzione, la purezza commerciale, il peso, il riferimento al registro di carico e scarico, l'eventuale marchio e le altre indicazioni relative alle caratteristiche ed all'impiego del prodotto, nonchè, limitatamente al cartellino esterno, la germinabilità con relativa data di determinazione.

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Do ora lettura del quarto comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Ove trattisi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione della ditta produttrice e del paese in cui è stata eseguita la riproduzione.

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*E approvato*).

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 19 modificato dalla Camera dei deputati:

L'iscrizione è disposta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che la presiede, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da

due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 19 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 32 modificato dalla Camera dei deputati:

Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo quanto disposto nel successivo articolo.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 32 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 33 modificato dalla Camera dei deputati:

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma del precedente articolo 17, è punito con la multa stabilita in misura proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 33 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Gli articoli 34 e 35 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 36 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde, limitatamente alla produzione sementiera, la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 36 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 37 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 38, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e previo accertamento della consistenza dei materiali in questione, temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di due anni.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Gli articoli 39, 40, 41, 42, 43 e 44 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do ora lettura dell'allegato 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

ALLEGATO N. 1

Sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie « di base (*élite*) » o « certificata » e come tali ufficialmente controllate e certificate:

1) *cereali*:

Avena sativa L.	Avena
Hordeum distichum L.	Orzo distico
Hordeum polystichum L.	Orzo polistico
Oryza sativa L.	Riso
Phalaris canariensis L.	Scagliola
Secale cereale L.	Segale
Triticum aestivum L.	Frumento tenero
Triticum durum L.	Frumento duro
Triticum spelta L.	Spelta
Zea mays L. (escluso *Zea mays* convar. *microsperma* (*Koern*) *et Zea mays* convar. *saccharata* (*Koern*)	Granoturco (escluso il granoturco da scoppio (popcorn) e il mais zuccherino)

2) *foraggere*:

Brassica napus L. var. *napobrassica* (*L.*) *Peterm.*	Navone
Brassica oleracea L. convar. *acephala* (*DC*)	Cavolo da foraggio
Dactylis glomerata L.	Pannocchino
Festuca arundinacea Schreb.	Festuca arundinacea
Festuca pratensis Huds.	Festuca dei prati
Festuca rubra L.	Festuca rossa
Lolium multiflorum Lam.	Loglio d'Italia (compreso il Loglio westervoldico)
Lolium perenne L.	Loglio perenne o loietto inglese
Lolium x hybridum Hausskn.	Loglio ibrido
Phleum pratense L.	Fleolo (coda di topo)
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago varia Martyn	Medica varia, medica variegata
Pisum arvense L.	Pisello da foraggio
Raphanus sativus L. ssp. *oleifera* (*DC*) *Metzg.*	Rafano oleifero
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense

3) *piante oleaginose e da fibra*:

Brassica campestre L. ssp. *oleifera (Metzg.) Sinsk.*	Ravizzone
Brassica napus L. ssp. *oleifera (Metzg.) Sinsk.*	Colza
Cannabis sativa L.	Canapa
Carum carvi L.	Cumino
Gossipium spec.	Cotone
Helianthus annuus L.	Girasole
Linum usitatissimum L. partim	Lino tessile

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'allegato n. 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

ALLEGATO N. 2

Sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria « commerciale » e come tali ufficialmente controllate e certificate:

a) *graminacee*:

Agrostis canina L. ssp. *Canina Hwd.*	Agrostide canina
Agrostis gigantea Roth	Agrostide gigantea o bianca
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera
Agrostis tenuis Sibth.	Agrostide tenue
Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl.	Avena altissima
Festuca ovina L.	Festuca ovina
Poa annua L.	Poa annua
Poa nemoralis L.	Poa dei boschi
Poa palustris L.	Fienarola delle paludi
Poa pratensis	Fienarola dei prati
Poa trivialis L.	Poa comune
Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv.	Avena bionda

b) *Hedisarum coronarium L.*	Sulla
Lotus corniculatus L.	Ginestrino
Lupinus albus L.	Lupino bianco
Lupinus angustifolius L.	Lupino azzurro
Lupinus luteus L.	Lupino giallo
Medicago lupolina L.	Lupolina
Onobrychis sativa Lam.	Lupinella
Trifolium alexandrinum L.	Trifoglio alessandrino
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato

Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persiano
Trigonella foenum graecum L.	Fieno greco
Vicia faba L. ssp. *faba* var. *equina Pers.*	Favetta
Vicia faba L. var. *minor (Peterm.) bull.*	Favino
Vicia pannonica Crantz	Veccia pannonica
Vicia sativa L.	Veccia comune
Vicia villosa Roth	Veccia vellutata e di Narbonne

c) *oleaginose e da fibra*:

Arachis hypogaea L.	Arachide
Brassica juncea L.	Senape bruna
Brassica nigra (L.) W. Koch	Senape nera
Linum usitatissimum L. partim	Lino (escluso il Lino tessile)
Papaver somniferum L.	Papavero
Sinapis alba L.	Senape bianca
Soia hispida L.	Soia

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati ha modificato soltanto il seguente punto dell'allegato n. 3:

Produttori di sementi.

(Artt. 4 e 5).

Sono le imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'allegato n. 3 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco » (1609), d'iniziativa dei senatori Vignola e Colella

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge « Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco », d'iniziativa dei senatori Vignola e Colella.

Prego il senatore Mazzoli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MAZZOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, esporrò brevemente i princìpi informatori del disegno di legge in esame ed il lavoro compiuto dal Comitato ristretto incaricato di migliorarne il testo, dando quindi lettura di un nuovo testo del provvedimento da me elaborato sulla base di tale lavoro.

I senatori Vignola e Colella si sono proposti, col disegno di legge, di dare un asset-

to istituzionale alla ricerca scientifica che riguarda il tabacco; di precisare le particolari caratteristiche dell'attività sperimentale nel processo di coltivazione e lavorazione del tabacco; di valorizzare le esperienze acquisite, suggerendo l'inquadramento dei ricercatori e del personale attualmente in servizio.

Il nuovo Istituto di ricerca e sperimentazione ha come fine il conseguimento di una migliore qualità e di una maggiore quantità di tabacco per il mercato interno ed estero.

Gli Stati della Comunità europea lavorano molto più tabacco di quanto ne producono e l'Italia, avendo disponibilità di manodopera in regioni adatte alla coltivazione, può offrire un buon prodotto.

Le finalità del disegno di legge e quindi l'ordinamento dell'Istituto sperimentale per il tabacco derivano da contingenti necessità e rispondono ad una corretta logica di intervento legislativo.

Risulta necessario provvedere con urgenza, in seguito alle norme della Comunità europea, a collocare la sperimentazione per la coltivazione del tabacco nell'ambito degli Istituti di ricerca del Ministero dell'agricoltura, ed occorre, ancor più urgentemente, dare una continuità all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, che col 31 dicembre 1971 entrerebbe in piena crisi.

L'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero delle finanze, nacque col decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, dalla fusione del Regio Istituto di Scafati, che operava nel campo della ricerca sperimentale, con l'Ente nazionale per il tabacco di Roma, che svolgeva compiti prevalentemente divulgativi, e con l'Istituto salentino, di proprietà dei concessionari di Lecce, che aveva un tabacchificio sperimentale e un laboratorio di biochimica.

Qualche anno dopo l'Istituto acquisiva una sezione anche a Bovolone di Verona.

Gli scopi dell'Istituto consistevano nel promuovere studi ed esperimenti interessanti la coltivazione, la lavorazione e l'impiego dei tabacchi; nell'eseguire ricerche scientifiche sperimentali per il miglioramento della produzione del tabacco; nel prestare assistenza tecnica ai produttori e stabilire relazioni culturali con gli istituti di ricerca esteri.

Alcune carenze strutturali, riscontrabili all'origine dell'Istituto, non favorirono la ricerca scientifica. Ad esempio, il Consiglio direttivo veniva nominato dal Ministro delle finanze ed era composto in prevalenza da funzionari non direttamente interessati ai problemi della ricerca, nè era previsto un comitato scientifico.

Le entrate dell'Istituto erano costituite da una tangente del 5 per mille a carico delle ditte concessionarie, sull'importo dei tabacchi ceduti al Monopolio o esportati. Il sistema assicurava un'entrata di circa 300 milioni all'anno, ma la forma di finanziamento era poco adatta ad assicurare un regolare funzionamento perchè soggetta all'andamento della produzione e delle vendite.

La difficile situazione e la previsione delle mutate condizioni in cui si sarebbe esercitata in Italia la tabacchicoltura indussero il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, a costituire l'11 dicembre 1968 una Commissione di studio, presieduta dal senatore Arnaudi, con l'incarico di esaminare le possibilità di riorganizzazione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

La Commissione giungeva ad alcune importanti conclusioni determinando — cito testualmente — « i compiti dell'Istituto, che dovranno essere quelli di provvedere agli studi ed alle ricerche riguardanti la genetica e la biochimica, le tecniche di coltivazione e di cura, la difesa fitosanitaria, le tecniche di fermentazione e di lavorazione dei tabacchi greggi fino a raggiungere lo stadio dell'impiego del tabacco in manifattura, la statistica e l'informazione economica ».

Tali concetti sono stati raccolti dai senatori Vignola e Colella, che sono stati confortati nella elaborazione del loro disegno di legge anche dai pareri emersi nella Commissione finanze della Camera dei deputati, in occasione della discussione del disegno di legge del Governo n. 2170, avvenuta il 10 dicembre 1970, che proponeva l'istituzione di un Istituto di ricerca e sperimentazione per il tabacco ancora nell'ambito del Ministero delle finanze.

Il relatore Pandolfi allora affermò che gli accordi comunitari, relativi al settore del tabacco, imponevano di modificare il provvedimento, precisando che anche la sperimentazione agraria sul tabacco doveva essere trasferita alla competenza del Ministero della agricoltura, e in tal senso sollecitava una iniziativa del Governo.

Mi pare inutile ricordare che, venendo a cessare fra breve, in base alle direttive comunitarie, il sistema della concessione, nella coltivazione del tabacco, l'Istituto viene a perdere la tangente del 5 per mille sugli importi delle vendite del tabacco, restando senza finanziamento.

La coltivazione del tabacco infatti deve rientrare nella normativa e nelle provvidenze vigenti per le altre coltivazioni agricole, ed anche la ricerca e la sperimentazione per il tabacco viene a collocarsi tra quelle che riguardano il settore agricolo.

Non è ora nostro compito considerare quale ordinamento sarà più idoneo a sostituire il Monopolio dei tabacchi nell'attività manifatturiera. Noi dobbiamo provvedere con sollecitudine a definire l'assetto istituzionale di un settore di ricerca che è ormai proprio della sperimentazione agraria.

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, che detta norme per il riordinamento della sperimentazione agraria, ci consente, come hanno osservato i senatori Vignola e Colella, di dare un ordinamento specifico all'Istituto sperimentale per il tabacco, che potrà così regolarmente funzionare come istituto scientifico e tecnologico avente grado pari agli istituti scientifici universitari.

La Sottocommissione incaricata di definire ed integrare i princìpi contenuti nel disegno di legge Vignola e Colella è giunta alla formulazione di un testo che determina l'assetto istituzionale; precisa i settori di ricerca; valorizza le esperienze acquisite con l'inquadramento del personale attuale nei futuri organici; tiene conto delle esigenze di disporre di idonee attrezzature e servizi; considera gli aspetti finanziari; dà giusta posizione e valore alle rappresentanze delle categorie interessate alla ricerca, nel consiglio di amministrazione e nel comitato scientifico.

Il relatore ha raccolto le idee ed i suggerimenti che gli sono stati offerti nelle riunioni della Sottocommissione e nelle conversazioni che ha avuto con i colleghi delle varie parti politiche. Vuole sperare che la difficile traduzione del pensiero in dispositivo di legge fosse la più corretta e coerente possibile.

Il nuovo testo del disegno di legge, che sottopongo al vostro esame, è il risultato non solo di un lungo lavoro di analisi sulla situazione attuale dell'Istituto e sull'importanza della ricerca sperimentale, ma anche di un confronto col Ministero dell'agricoltura.

Il sottosegretario Silvestri mi ha aperto tutte le porte, anche quelle che in un primo tempo ritenevo insuperabili, cosicchè ho trovato sempre collaborazione nell'impegno di fare — nei limiti del possibile — una buona legge e nell'intento di migliorare le condizioni della sperimentazione.

Ritengo che abbiamo iniziato un discorso che si dovrà continuare in termini più generali, perchè l'importanza dell'argomento ce lo impone. Troppo povera, disorganica e mortificata, anche perchè giovane nei suoi ordinamenti, è la nostra sperimentazione per lasciarci tranquilli.

Certo non potevamo pensare di cambiare il decreto n. 1318 del 1967 per il fatto che andavamo a dar vita all'Istituto sperimentale per il tabacco, ma avremmo sbagliato se non avessimo introdotto alcuni elementi innovatori che tendono a rendere viva ed operante la ricerca sperimentale.

Do quindi lettura del nuovo testo del disegno di legge da me predisposto sulla base del lavoro svolto dalla Sottocommissione appositamente nominata:

Art. 1.

In conformità alle norme per il riordinamento della sperimentazione agraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, viene istituito l'Istituto sperimentale per il tabacco con sede in Scafati.

Art. 2.

L'Istituto sperimentale per il tabacco provvede agli studi e alle ricerche riguardanti: la genetica, il miglioramento e la costituzione delle varietà coltivate, il controllo della produzione e della certificazione del seme; la biochimica; le tecniche di coltivazione e di cura; la difesa fitosanitaria in campo e in magazzino; le tecniche di lavorazione, di fermentazione e di trasformazione del tabacco; le indagini economiche sulla produzione, lavorazione e commercio del tabacco.

L'Istituto è articolato in sei sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Lecce, Bovolone e Roma.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro potranno essere istituite nuove sezioni operative periferiche in numero non superiore a due, sentito il Comitato nazionale della sperimentazione agraria. Con lo stesso decreto sarà provveduto alle eventuali modifiche della dotazione organica dell'Istituto sperimentale per il tabacco, limitatamente al ruolo dei direttori di sezione operativa.

Art. 3.

L'Istituto sperimentale per il tabacco subentra a tutti gli effetti giuridici all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi che viene soppresso e il cui patrimonio è devoluto all'Istituto di cui alla presente legge. L'Istituto stesso avrà in uso gli immobili, le attrezzature, le aziende ed i campi sperimentali siti in Scafati di proprietà dell'Amministrazione del Monopolio di Stato alle condizioni in atto anche per quanto attiene al pagamento del canone d'uso.

Il trasferimento in proprietà di detto patrimonio, limitatamente alle esigenze funzionali, dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato all'Istituto sperimentale per il tabacco, verrà disposto con un provvedimento da emanarsi dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di scioglimento dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedendo alle operazioni di liquidazione, conserverà alla sua originaria destinazione in favore della tabacchicoltura Salentina il patrimonio immobiliare e i laboratori di ricerca annessi, provenienti dalla sezione Salentina di Lecce.

Art. 4.

Gli allegati I — tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* — e II al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono sostituiti dagli allegati e dalle tabelle annesse alla presente legge.

Per i posti di cui alle allegate tabelle, lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, non opera la corrispondente diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo.

Il numero dei posti previsto al capitolo 1112 dell'allegato n. 3 della tabella n. 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1972 viene aumentato da 281 a 369.

Art. 5.

In conformità all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono organi dell'Istituto sperimentale per il tabacco:

1) il Consiglio di amministrazione;
2) il Presidente;
3) il Comitato scientifico;
4) il Collegio dei revisori dei conti.

Il primo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente ed è inoltre composto:

a) dal Direttore dell'Istituto;

b) da un rappresentante dei tabacchicoltori scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in una terna proposta dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

c) da un rappresentante dei trasformatori scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in una terna proposta dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

d) da tre rappresentanti dei Consigli delle Regioni che abbiano rilevanti interessi tabacchicoli;

e) da due funzionari di carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e foreste, designati dal Ministero;

f) da un funzionario di carriera direttiva del Ministero del tesoro, designato dal Ministro;

g) da un esperto di chiara fama, scelto dal Ministro dell'agricoltura e foreste fra docenti universitari di discipline interessanti l'agricoltura;

h) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato scientifico è composto dal Direttore dell'Istituto che lo presiede, dai Direttori delle sezioni operative centrali e periferiche, da due sperimentatori eletti ogni quattro anni dagli sperimentatori in servizio presso l'Istituto, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Art. 6.

Per le proprie esigenze funzionali, l'Istituto sperimentale per il tabacco si avvale, oltre che dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, dei fondi FEOGA.

La spesa derivante dall'inquadramento del personale di cui alla presente legge fa carico alle disponibilità esistenti nei capitoli 1111 e 1112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1972.

Art. 7.

Il servizio prestato presso l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi dal personale inquadrato ai sensi del sucessivo articolo 8, può essere riscattato in tutto o in parte ai fini del trattamento di quiescenza statale, previa domanda da inoltrare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del massimo del servizio utile a pensione. Tale riscatto è effettuato in base alle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello Stato di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il predetto personale ha facoltà di optare entro il termine di cui al comma precedente, in luogo del trattamento di quiescenza statale, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a fondi integrativi di essa.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese anche al personale inquadrato nei ruoli degli Istituti di sperimentazione agraria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

È fatto divieto all'Istituto sperimentale per il tabacco di assumere a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma personale non di ruolo per l'assolvimento delle funzioni proprie dei posti dei ruoli organici di cui alle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 8.

Il personale di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, in attività di servizio al 31 dicembre 1970, inquadrato e disciplinato dai regolamenti per il personale impiegatizio ed operaio approvati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 16 gennaio 1964, è inquadrato direttamente nei ruoli del personale degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria come segue:

il direttore nel ruolo dei direttori;

i capi servizio, i direttori di sperimentazione e i vice direttori di sperimentazione nel ruolo dei direttori di sezione;

i consiglieri tecnici nel ruolo degli sperimentatori;

i consiglieri di amministrazione nel ruolo amministrativo della carriera direttiva;

gli appartenenti al ruolo tecnico della carriera di concetto nel ruolo degli esperti;

gli appartenenti al ruolo amministrativo della carriera di concetto nel ruolo dei segretari contabili;

gli appartenenti al ruolo del personale d'ordine e di dattilografia nel ruolo del personale esecutivo;

gli appartenenti al ruolo del personale d'anticamera nel ruolo degli uscieri;

gli appartenenti al ruolo degli autisti nel ruolo degli autisti.

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del personale di anticamera e degli autisti, che abbiano prestato per almeno tre anni mansioni come personale d'ordine e di dattilografia, saranno collocati, previo concorso riservato e purchè in possesso dei requisiti necessari, nel ruolo del personale esecutivo con la qualifica di coadiutore.

Gli operai di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi saranno inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conservando la qualifica rivestita nel ruolo di provenienza.

Gli operai agricoli in servizio presso le Sezioni di Scafati, Lecce e Bovolone dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi vengono inquadrati, con la qualifica di operaio comune — qualifica di mestiere: bracciante agricolo — nei ruoli degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e destinati a prestare servizio presso le sezioni operative dell'Istituto sperimentale per il tabacco. In particolare valgono le seguenti norme: vengono inquadrati n. 45 operai di Scafati in servizio successivamente al 24 ottobre 1969, gli operai di Bovolone per un massimo di 10 unità e gli operai di Lecce per un massimo di 15 unità, che abbiano prestato almeno n. 90 giornate lavorative nel biennio 1969-70 e che siano stati addetti a specifiche mansioni inerenti la sperimentazione.

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo di cui al precedente comma, sono preferiti coloro che abbiano prestato servizio per un maggior numero di giornate lavorative e, a parità di queste ultime, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 3 del 10 gennaio 1957.

Le dotazioni organiche dei capi operai, degli operai qualificati e degli operai comuni del ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono complessivamente aumentate di 88 unità.

Gli operai di ruolo, con la qualifica di capo operaio ed in possesso di idoneo titolo di studio, potranno essere inquadrati, previo concorso riservato, nel ruolo degli esperti, purchè abbiano svolto ininterrottamente e con profitto mansioni di esperto per almeno 5 anni.

Gli operai di ruolo, con qualifica di capo operaio, che abbiano prestato, per almeno 3 anni, mansioni di dattilografia e di disegnatore, potranno essere inquadrati, previo concorso riservato e purchè in possesso dei requisiti necessari, nel ruolo del personale esecutivo con la qualifica di coadiutore.

Gli operai agricoli, inquadrati ai sensi dei precedenti commi, possono conseguire, mediante concorso interno, il passaggio nel ruolo dei preparatori, nel limite del 50 per cento della dotazione organica prevista per i preparatori dell'Istituto sperimentale per il tabacco.

Al concorso riservato per la nomina ad esperto di cui al precedente sesto comma, possono essere ammessi anche gli operai agricoli, inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che abbiano svolto con profitto mansioni di esperto per almeno 8 anni e siano provvisti di idoneo titolo di studio.

Art. 9.

Al personale di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, vengono riconosciute integralmente l'anzianità di servizio e la posizione economica acquisita e viene mantenuto il premio di rendimento ed incentivazione di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 438, e successive modifiche.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese anche al personale inquadrato nei ruoli degli Istituti di sperimentazione

agraria ai sensi degli articoli 72 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 10.

Fino a quando non saranno costituiti gli organi ordinari dell'Istituto sperimentale per il tabacco di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione di questo sarà tenuta da un commissario nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, al quale sono conferiti i poteri del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

La gestione commissariale non potrà durare più di un anno.

Alla formulazione dei programmi di attività dell'Istituto sperimentale per il tabacco per l'anno 1972 provvede il commissario di cui al presente articolo, sentito il Direttore dell'Istituto e i Direttori delle sezioni operative centrali e periferiche.

Art. 11.

Nei confronti del personale in servizio, anche in qualità di borsista, presso l'Istituto sperimentale per il tabacco e in altri Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Per particolari esigenze può essere assegnato a prestare servizio presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria il personale dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e del ruolo degli operai permanenti del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

Il personale degli Istituti di sperimentazione agraria può essere destinato a prestare servizio anche presso le aziende agricole degli Istituti medesimi e delle rispettive sezioni operative periferiche poste in località diverse dalle sedi degli Istituti e delle sezioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e dalla presente legge.

Art. 13.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente legge, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e successive modificazioni.

Ed ecco il testo delle tabelle allegate richiamate dall'articolo 4:

ALLEGATO I

TABELLA A

CARRIERE DIRETTIVE SCIENTIFICHE

Ruoli del personale degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

Ruolo dei Direttori

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
825 772 609 535	Direttore Ordinario ...	23
443	Direttore Straordinario .	

Ruolo dei Direttori di Sezione

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
614 564 465 443	Direttore di Sezione Ordinario	144
387	Direttore di Sezione Straordinario	

Ruolo degli Sperimentatori

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
443 387 317 243	Sperimentatore.....	382

TABELLA B

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo amministrativo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
530	Ispettore Generale	6
426 387	Direttore di Divisione .	7
307 257 190	Direttore di Sezione.... Consigliere	14
		27

TABELLA C

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

Ruolo degli Esperti degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
370	Esperto Capo	18
302 260	Esperto principale	79
227 188 160	Esperto	78
		175

Segue: TABELLA C

Ruolo dei segretari contabili degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
370	Segretario Capo.....	4
297 255	Segretario principale....	14
218 178 160	Segretario	14
		32

TABELLA D

Ruolo del personale esecutivo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
245	Coadiutore superiore ...	15
213 183	Coadiutore principale ...	65
163 133 120	Coadiutore	64
		144

TABELLA E

Ruolo dei preparatori degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
143 133	Preparatore capo ..... Preparatore	174
		174

Ruolo degli uscieri degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
165 143	Commesso capo.....	28
133 115 100	Commesso	64
		92

Ruolo degli autisti degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
133	Autista.....	44
		44

ALLEGATO II

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA

ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA	Direttori	Direttori di Sezione operativa	Sperimentatori	Segretari amministrativi	Esperti	Segretari contabili	Personale esecutivo	Preparatori	Uscieri	Autisti	Totale organico istituti
Ist. sper. studio e difesa suolo	1	6	16	1	6	1	6	6	4	2	49
Ist. sper. nutrizione piante ...	1	6	16	1	6	1	5	6	4	2	48
Ist. sper. patologia vegetale ...	1	6	16	1	7	1	6	7	2	1	48
Ist. sper. zoologia agraria.....	1	7	19	2	8	1	7	8	4	2	59
Ist. sper. agronomico	1	6	16	1	7	1	5	6	4	2	49
Ist. sper. meccanizzazione agricola	1	5	13	1	5	1	5	5	3	1	40
Ist. sper. per la zootecnia	1	13	35	2	13	3	13	13	7	4	104
Ist. sper. cerealicoltura	1	11	30	2	12	2	11	11	7	4	91
Ist. sper. colture foraggere ...	1	7	19	1	7	1	6	7	4	3	56
Ist. sper. orticoltura	1	6	16	1	6	1	6	6	4	2	49
Ist. sper. colture industriali ...	1	7	18	1	7	1	7	7	4	2	55
Ist. sper. floricoltura	1	6	16	1	6	1	6	6	3	2	48
Ist. sper. viticoltura.....	1	7	18	1	7	1	7	7	4	2	55
Ist. sper. olivicoltura	1	5	12	1	5	1	4	5	4	1	39
Ist. sper. frutticoltura	1	7	19	1	7	1	7	7	4	2	56
Ist. sper. agrumicoltura	1	4	10	1	4	1	4	4	3	1	33
Ist. sper. selvicoltura.....	1	6	15	1	6	1	5	6	4	1	46
Ist. sper. assestamento for. e alpicoltura	1	3	8	1	4	1	3	3	2	1	27
Ist. sper. valor. tec. prod. agric.	1	4	11	1	4	1	4	5	3	1	35
Ist. sper. enologia	1	6	16	1	6	1	6	6	4	2	49
Ist. sper. elaiotecnica	1	3	8	1	3	1	3	3	3	1	27
Ist. sper. lattiero caseario.....	1	4	10	1	4	1	4	5	3	1	34
Ist. sper. per il tabacco	1	9	25	2	35	7	14	35	8	4	140
	23	144	382	27	175	32	144	174	92	44	1.237

Ho così esposto i princìpi informatori del disegno di legge ed i risultati del lavoro che l'apposita Sottocommissione ed il relatore hanno svolto per meglio definirne il testo. Mi rendo conto che talvolta le singole norme entrano forse eccessivamente nel dettaglio, sì da apparire più confacenti ad un regolamento, ma ciò era assolutamente necessario giacchè talune disposizioni riguardano il personale e quindi toccano i diritti acquisiti.

Concludo raccomandando la sollecita approvazione del provvedimento, in modo da consentire alla Camera dei deputati di approvarlo a sua volta nel più breve tempo possibile. In caso contrario, con il 31 dicembre prossimo, si verificherebbe un gravissimo inconveniente: l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi non avrebbe più, praticamente, una propria collocazione giuridica, e soprattutto verrebbe a perdere la disponibilità di fondi di cui ha finora goduto in base a norme transitorie, con le prevedibili, gravi conseguenze che ne deriverebbero per tutto il personale.

P R E S I D E N T E . Mi sembra necessario chiedere preliminarmente al relatore se le innovazioni, apportate dalla Sottocommissione al testo originario del disegno di legge, siano tali da richiedere un nuovo parere alle Commissioni prima e quinta.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Le variazioni apportate non comportano tale necessità.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Desidero domandare al Presidente se ha preso contatto con il Presidente della Commissione agricoltura della Camera, stante l'urgenza del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ho già provveduto a prendere contatto con il Presidente della Commissione agricoltura della Camera, onorevole Truzzi, al quale ho chiesto che in via confidenziale ci sia rimesso il parere dei singoli gruppi sul provvedimento, in modo da tenerne conto già nel corso della nostra discussione. A tal fine farò pervenire nella stessa giornata di oggi all'onorevole Truzzi il nuovo testo predisposto dalla Sottocommissione, testo di cui fin da ora potremmo iniziare la discussione generale rinviando l'esame dei singoli articoli ad una seduta della prossima settimana.

F E R R A R I . Vorrei osservare qualcosa sull'ordine dei lavori. A me sembra che non sia cosa facile impegnare la nostra Commissione e quella dell'altro ramo del Parlamento all'approvazione del disegno di legge entro una data prefissata, anche perchè non è possibile prevedere le sorprese cui si potrebbe andare incontro nel corso della discussione. Per tale ragione, concluso l'esame generale, ritengo opportuno che il Ministero provveda ad un ulteriore finanziamento interlocutorio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per il prossimo 1972, in modo che la nostra Commissione possa poi procedere ad una approfondita discussione del testo presentato, della cui tempestività do atto alla Sottocommissione, senza un limite perentorio di tempo.

P R E S I D E N T E . Per ora dobbiamo tendere alla tempestiva approvazione del provvedimento. Se poi dovessero insorgere difficoltà imprevedibili, la proposta testè avanzata dal senatore Ferrari potrebbe essere opportunamente considerata.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il senatore Ferrari propone che, fin tanto che non abbia luogo l'approvazione del disegno di legge in esame, sia continuata per il 1972 la soluzione transitoria adottata nel corrente anno, mediante un finanziamento eccezionale.

A tal proposito debbo rilevare in primo luogo l'aspettativa del personale dipendente, che si trova in una situazione precaria, situazione che — nell'instabilità del futuro — potrebbe pregiudicare anche il permanere di alcuni fra i migliori funzionari e sperimentatori. In secondo luogo, l'Amministrazione dei monopoli di stato, e per essa il Ministero delle finanze, non ha stanziato al-

cuna somma per l'Istituto in parola nello stato di previsione della spesa per il 1972. Si verificherebbe, quindi, la situazione prospettata dal relatore, quella cioè di un Istituto figlio di nessuno: nè del Ministero delle finanze nè del Ministero dell'agricoltura.

F E R R A R I . In ogni caso occorrerebbe essere estremamente precisi proprio con l'Amministrazione dei monopoli, ed evitare che tale amministrazione possa ancora avere ingerenza per quanto riguarda le ricerche sulla genetica.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Su questo punto sono perfettamente d'accordo con il senatore Ferrari.

F E R R A R I . Nè va dimenticato che il personale è in fermento giacchè teme di dover rimanere a Scafati, città dalla quale tutti — a cominciare dagli scienziati e dagli sperimentatori — si allontanano al massimo dopo un anno di residenza.

P R E S I D E N T E . Giunti a questo punto, dichiaro aperta la discussione generale.

Considerata la gravità della situazione prospettata anche dal sottosegretario Silvestri, invito tutti i commissari ad accelerare i tempi della discussione in modo che entro la data del 31 dicembre prossimo il disegno di legge possa essere appprovato da ambedue i rami del Parlamento.

F E R R A R I . Premesso che non intendo fare questioni campanilistiche anche se — non posso tacerlo — non ne mancherebbero le ragioni, debbo dire anzitutto che sono perfettamente d'accordo sull'opportunità che la competenza sull'Istituto sperimentale per il tabacco passi dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, e per essa dal Ministero delle finanze, al Ministero della agricoltura.

Nell'esaminare i problemi posti dal presente disegno di legge, si rileva l'invadenza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che vuole ancora conservare il monopolio del tabacco, mentre, in base al nuovo ordinamento regionale e alle competenze attribuite alle Regioni in materia di agricoltura, della tabacchicoltura dovrebbero occuparsi le singole Regioni, alcune delle quali sono particolarmente interessate all'argomento, dato che la quantità di tabacco prodotta in Italia è di gran lunga inferiore alle esigenze del Mercato Comune. Esiste una regione, la Puglia, e più specificatamente una provincia, quella di Lecce, la quale produce circa il 50 per cento della produzione nazionale di tabacco; ben 25.000 ettari, su un totale complessivo di circa 35 mila ettari, sono coltivati a tabacco nella provincia di Lecce, ove si produce una varietà di tabacco caratteristica, il cosiddetto tabacco « levantino ».

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha sempre svilito questa varietà di tabacco, per cui col trasferimento alla Regione della competenza in materia si conseguirebbero due scopi: quello dell'attuazione delle norme costituzionali e quello del consolidamento e del rinvigorimento della coltura del tabacco « levantino », che nel corso di un secolo ha subìto un deterioramento per colpa non dei produttori ma dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, la quale non ha tenuto conto di tale produzione ed ha preferito acquistare all'estero il tabacco di cui aveva bisogno.

L'Istituto sperimentale del tabacco, che esiste a Lecce, ha tutte le caratteristiche di un istituto universitario e possiede anche un centro di trasformazione dove lavorano 300-400 operai. A mio parere, non è opportuno prevedere un unico istituto sperimentale con sede a Scafati, articolato in sezioni operative centrali e periferiche. L'Istituto sperimentale di Lecce diventerebbe una sezione operativa periferica, mentre, se creiamo un istituto sperimentale per ogni Regione interessata, questo potrà tutelare, sviluppare e valorizzare la produzione locale, in modo da imporla sul mercato italiano ed estero.

Per quanto riguarda poi il merito del provvedimento in esame, io devo esprimere riserve circa la formulazione di taluni articoli. Per esempio, nell'articolo 1 si dovrebbe dire: « L'Istituto scientifico sperimentale è sop-

presso; in sua vece è istituito l'Istituto sperimentale per il tabacco, eccetera ». Quindi, mi pare che anche dal punto di vista della tecnica giuridica il disegno di legge vada modificato. Se, invece di tante sezioni operative periferiche, si lasciasse la possibilità di costituire un istituto per ogni Regione, ciascuna Regione provvederebbe a creare un istituto sperimentale secondo le proprie esigenze. In tal caso ognuno di questi istituti godrebbe di ampia autonomia.

Altri rilievi riguardano l'articolo 3. Peraltro non saprei spiegarmi perchè il CNEN, che opera a Roma, alla Casaccia, dovrebbe occuparsi della genetica del tabacco.

Un'altra questione da esaminare è quella della soppressione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi di Lecce, il quale oggi si trova in una situazione precaria per causa e colpa esclusiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che di proposito ha sempre voluto trascurare il tabacco « levantino », coltivato esclusivamente nella provincia di Lecce, una delle zone più povere dell'Italia meridionale.

Lungi dal voler fare una questione campanilistica, io non comprendo perchè al posto di un istituto sperimentale si debba sostituire una sezione periferica, con compiti ridotti e limitati.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato intende mantenere la sua posizione continuando a tenere le mani sopra gli edifici, dato che si parla di concessione di questi in uso, e non in proprietà, al nuovo ente che dovrebbe sorgere.

B O R G H I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Siamo disposti a parlare anche di proprietà.

F E R R A R I . Per dare la possibilità di una vera autonomia anche nei confronti dell'Amministrazione dei monopoli, occorre che il patrimonio immobiliare di Scafati passi al Ministero dell'agricoltura, previe naturalmente le opportune valutazioni, o — preferibilmente — alla Regione campana. Qualora, infatti, si volesse accettare il principio di conservare più istituti sperimentali facendoli dipendere dalle rispettive Regioni secondo la competenza territoriale, quattro sarebbero gli istituti perchè quattro sono le regioni che presentano nel settore del tabacco particolari situazioni locali.

Onorevole Presidente, ho anticipato brevemente alcuni degli argomenti che mi riservo poi di sviluppare nel corso dell'esame dei singoli articoli del disegno di legge.

D E L P A C E . Dopo l'intervento del senatore Ferrari, penso che tutti — se lo volessimo — potremmo sollevare problemi di ordine campanilistico. Da parte mia, però, intendo limitare il mio discorso ad un esame concreto di ciò che dovremmo fare nell'interesse della produzione nazionale del tabacco e ad alcune modifiche sostanziali che, almeno in prospettiva, debbono essere apportate alle attuali condizioni degli istituti scientifici e di ricerca del nostro Paese.

La prima osservazione — e su tale problema concordo con il relatore — riguarda la nostra produzione di tabacco che oscilla tra i 700 mila e gli 850 mila quintali annui, a seconda delle condizioni e degli andamenti stagionali. Se consideriamo però che nella area del MEC si consumano attualmente circa 2 milioni e mezzo di quintali all'anno e che, sempre in tale ambito, i paesi produttori sono soltanto l'Italia e la Francia (quest'ultima nazione con circa mezzo milione di quintali), appare chiaro che la nostra produzione può essere intensificata e sviluppata. Nel nostro Paese, infatti, esistono tutte le condizioni perchè ciò avvenga, a cominciare dai terreni che offrono la possibilità di ambientamento per le diverse qualità necessarie alle miscele richieste sul mercato.

Vero è che la nostra produzione di tabacco — ed altri più esperti di me potranno confermarlo — ha subìto gravi deficienze di usura, anzitutto l'usura derivante dalla ripetizione di seminazione: tutti sanno che un seme, messo ripetutamente in coltivazione, col tempo, adattandosi all'ambiente, perde le qualità genetiche delle prime e delle seconde coltivazioni.

In Italia — e di ciò dobbiamo tener conto, senatore Ferrari — proprio la presenza di concessioni speciali, le quali per diritto

di monopolio avevano la possibilità di produrre seme di tabacco, ha finito per isterilire la ricerca scientifica: la riproduzione continua di certe varietà senza una adeguata ricerca, senza studi genetici, senza esami di adattabilità, ha portato ad un tale grado di scadimento alcune delle nostre produzioni, che in molti casi (vedi la zona del Beneventano, tutta la zona veneta del tabacco nostrano del Brenta ed anche gli stessi « levantini » della Puglia) esse non rispondono più ai requisiti di commerciabilità.

Mi risulta, anzi, che il Monopolio, per alcune miscele, ha dovuto far ricorso a tabacchi greci, dalmati ed anche turchi o, addirittura, è stato costretto ad acquistare miscele già confezionate, visto che i nostri tabacchi spesso non rispondono più ai gusti correnti.

Di qui nasce l'esigenza di un istituto di ricerca che abbia la possibilità di svolgere esami approfonditi sulla miscelazione e sulla variazione dei gusti del consumatore, in modo da consigliare alla produzione determinate varietà, dopo averne studiato a fondo le caratteristiche genetiche. Se avessimo avuto qualcosa del genere, probabilmente si sarebbe potuto più rapidamente far fronte ai gravi danni della peronospora tabacina, che ha colpito la nostra produzione quattro anni fa, mediante una opportuna fitoprofilassi delle piante contro gli attacchi di determinate parassitosi.

Il filo conduttore che ci deve guidare nell'esaminare il disegno di legge deve dunque riguardare i contenuti scientifici, non già la collocazione o la priorità di questo o quell'istituto. Se i produttori collaboreranno all'interno del costituendo istituto sperimentale e se sarà compiuto un serio lavoro in direzione dell'esportazione e della collocazione di determinati tipi di sigarette e di tabacco nel MEC, la nostra produzione potrà essere per lo meno raddoppiata, ossia portata intorno al milione e mezzo di quintali annui. Peraltro, mi sembra che lo stesso regolamento comunitario non abbia completamente favorito il nostro Paese, stante il fatto che la possibilità di importazione da Stati terzi in alcuni momenti pone la produzione nazionale in condizioni di difficoltà.

Questa è la prima osservazione che devo fare.

È chiaro che il già citato decreto n. 1318, riguardante gli istituti di ricerca nel nostro Paese, cui il relatore Mazzoli si è richiamato, è una normativa estremamente lacunosa, che ha bisogno di una revisione profonda. Su questo — ne sono convinto — ci potrebbe essere l'accordo di tutti. Si tratta infatti di una legge varata quando ancora non si parlava delle Regioni; oggi ci sono le Regioni ed hanno poteri primari in agricoltura, poteri che noi ci auguriamo siano i più ampi possibili, anche se al momento ci sono alcune remore. Il decreto n. 1318 dunque deve essere rivisto, e la discussione del disegno di legge sull'istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco deve offrirci l'occasione per cominciare a indicare come vorremmo che gli istituti di ricerca fossero, per avviare una loro modificazione che tenga conto della nuova realtà del Paese.

Io non credo che sia soltanto questione di proprietà di immobili, anche se questi hanno il loro valore; io penso invece che si tratti di inserire in questa legge un nuovo metodo di direzione delle ricerche, in modo che non si abbia più una direzione burocratica, ma ci sia invece una direzione operativa, direttamente collegata con i produttori, cioè con le persone che direttamente sono interessate alla produzione del tabacco.

Per questo motivo noi riteniamo che la composizione del consiglio di amministrazione debba essere riesaminata. Noi non possiamo accettare che ci siano solo due rappresentanti delle Regioni, quando come minimo sono sette le Regioni interessate alla tabacchicoltura, vale a dire la Campania, il Lazio, le Puglie, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, dove esistono tutte le condizioni per un aumento ragguardevole della produzione di tabacco. Io ritengo che queste sette Regioni debbano essere rappresentate nel Consiglio di amministrazione, direttamente, tutte e sette e non per delega ad uno o due rappresentanti, in modo da poter collegare alla produzione l'istituto di ricerca e per avere anche una ventata nuova, nuovi apporti di esperienze e di sensibilità. Io non dico che l'esperienza degli altri isti-

tuti di ricerca sia negativa, ma certamente questi mancano di un collegamento con la realtà operativa del paese, cioè con i produttori. Ritengo che debba essere fatto, da parte della Commissione, uno sforzo per portare la rappresentanza delle Regioni nel Consiglio di amministrazione al livello da noi indicato.

Del Consiglio di amministrazione fa parte anche un rappresentante delle aziende di trasformazione: a questo proposito io ritengo che si debba precisare che si tratta del rappresentante dell'azienda che maggiormente trasforma il tabacco, cioè dell'Azienda di Stato, perchè altrimenti si potrebbe equivocare e considerare aziende di trasformazione anche quelle che operano la prima trasformazione del tabacco, da sciolto in colli; per cui potremmo avere un consorzio degli ex concessionari speciali (i quali oggi hanno la bontà di chiamarsi manipolatori), che potrebbe rivendicare la sua presenza nel Consiglio di amministrazione.

F E R R A R I . Non è da escludere che una tale rappresentanza sia utile.

D E L P A C E . Io invece ritengo che sia dannosa. È un danno per la tabacchicoltura italiana l'esistenza di profitti parassitari proprio nella fase di prima lavorazione del tabacco.

Non vedo poi perchè nel Consiglio di amministrazione ci debba essere solo un rappresentante dei produttori di tabacco: dobbiamo portare almeno a tre il numero dei rappresentanti dei produttori, proprio per immettere nel Consiglio di amministrazione una forza nuova e una rappresentanza più adeguata dei produttori, specialmente delle grandi associazioni dei produttori di tabacco.

Un'altra osservazione mi sembra vada fatta all'articolo 2, per quanto riguarda i compiti dell'Istituto. È opportuno precisare meglio che i compiti dell'Istituto vanno dalla genetica e dalla produzione del tabacco fino alla lavorazione, produzione e collocamento delle sigarette e degli altri prodotti sul mercato. A questo effetto proporremo degli emendamenti precisi.

Noi, quindi, desidereremmo che ci fosse un pronunziamento unanime della Commissione sulle questioni della partecipazione delle Regioni e della rappresentanza dei produttori al Consiglio di amministrazione, e sulla precisazione dei compiti dell'Istituto sperimentale per il tabacco. Qualcuno potrebbe obiettare che così si avrebbe un Consiglio di amministrazione troppo vasto, addirittura una assemblea; ma io dico che, anche se si porta a 21 il numero dei membri del Consiglio di amministrazione, questo non diventa un'assemblea. Il Consiglio di amministrazione potrà nominare una presidenza e un esecutivo e quindi non ci sarà bisogno che sia convocato dodici volte l'anno, ma potrà riunirsi solo nelle occasioni più importanti, come, ad esempio, quella dell'approvazione del bilancio e dei piani di ricerca.

Un'ultima osservazione devo fare per quanto riguarda la durata in carica del commissario ministeriale. Un anno, a mio parere, è eccessivo, e quindi propongo la riduzione a sei mesi. Noi sappiamo molto bene come sono andate le cose in altri enti, in cui si sono insediati dei commissari. Data l'esperienza fatta in relazione ai consorzi di bonifica e di altro tipo, che hanno il commissario governativo da dieci anni, è opportuno essere molto precisi e ridurre a sei mesi la durata in carica del commissario. Sei mesi sono più che sufficienti per costituire il nuovo Consiglio di amministrazione. E d'altra parte, se nei sei mesi il commissario deve elaborare il piano, dobbiamo precisare che a tal fine egli non ha i poteri del Consiglio, ma deve sentire i direttori dell'istituto e i capi sezione, ossia gli organismi tecnici. È la legge n. 1318 che impone questo. Noi non possiamo pensare che, soltanto perchè c'è il commissario, questi diritti siano conculcati.

Se queste nostre osservazioni verranno accettate, noi non abbiamo alcuna difficoltà ad una rapidissima approvazione del disegno di legge, della cui urgenza e necessità siamo profondamente convinti e coscienti.

C A T A L A N O . Ho poco da aggiungere a quanto ha già ampiamente ed egregiamen-

te detto il senatore Del Pace, a nome del nostro Gruppo. Noi siamo favorevoli ad una rapida approvazione del provvedimento (per il quale non ci siamo opposti neanche alla richiesta di assegnazione in sede deliberante), proprio perchè ci rendiamo conto che esso è sollecitato da molteplici motivi, in primo luogo la salvaguardia degli interessi dei lavoratori dell'attuale Istituto scientifico sperimentale, e soprattutto perchè urge mettere a disposizione del settore tabacchicolo strumenti atti a potenziarlo e migliorarlo.

Precedentemente a quello in esame, era stato presentato il 29 dicembre 1969 alla Camera dei deputati un disegno di legge, di iniziativa governativa, che intendeva dare un nuovo assetto alla coltivazione del tabacco: mi riferisco al disegno di legge numero 2170, che fu poi abbandonato per le novità intervenute in campo comunitario, circa la liberalizzazione della coltivazione del tabacco.

È stato poi presentato dai colleghi Vignola e Colella il provvedimento in esame, il quale prevede nuovamente all'articolo 1 la necessità che sede dell'Istituto sperimentale sia la città di Scafati, i cui titoli di merito a nostro giudizio non dovrebbero sollevare dispute di sorta. La sperimentazione sui tabacchi, infatti, ebbe origine in Italia per iniziativa dello scienziato Leonardo Angeloni, il quale diede vita all'istituto di Scafati codificato poi nel 1895 con legge dello Stato ad iniziativa dell'allora ministro delle finanze Paolo Boselli. Tale istituto ha pubblicato bollettini scientifici di alto valore già dal 1907 e quindi vanta una tradizione ed una attrezzatura che, nelle intenzioni dell'Azienda del monopolio, avrebbe dovuto essere potenziata con la costruzione del grande complesso venuto poi a sorgere nella stessa Scafati e che ha comportato appena pochi anni or sono una spesa di oltre 2 miliardi di lire.

È dunque veramente un peccato che il complesso stesso — recentemente visitato anche dal sottosegretario Borghi — non venga sufficientemente ed adeguatamente utilizzato dall'Istituto, stanti gli attuali bisogni ed esigenze della tabacchicoltura. A tal proposito debbo dire che non ci soddisfa non soltanto la formulazione dell'articolo 2 (il quale, come ha rilevato il senatore Del Pace, non comprende tra i compiti dell'Istituto sperimentale anche la fase della trasformazione del tabacco, fino al prodotto finito), ma neppure quella dell'articolo 3, che prevede la cessione all'Istituto in parola soltanto dei locali attualmente in uso. Se infatti le contingenti condizioni finanziarie non hanno permesso sino ad oggi di usufruire dell'intero complesso immobiliare di Scafati (che comprende tra l'altro un magazzino industriale ed un collegio), non v'è dubbio che per assicurare efficienza e piena funzionalità al nuovo organismo occorre porlo in condizione di operare adeguatamente, attraverso il completo trasferimento alla sua competenza di tutto il complesso all'uopo costruito dall'Azienda del monopolio.

Condivido le osservazioni fatte dal collega Del Pace a proposito dell'articolo 5, che riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione, e non sto a ripetere le sue argomentazioni circa la necessità di aumentare il numero dei rappresentanti dei tabacchicoltori e di inserirvi una più ampia rappresentanza delle Regioni, almeno di quelle più direttamente interessate al settore. Mi chiedo inoltre per quale ragione nello stesso Consiglio di amministrazione non sia prevista una rappresentanza della principale azienda di trasformazione (appunto la Azienda di Stato per i tabacchi, la quale è stata ristrutturata e potenziata proprio per le esigenze del settore) e dei lavoratori interessati a tutte le fasi della lavorazione del tabacco, dalle tabacchine alle operaie addette alle manifatture.

Non comprendo invece la ragione della presenza di un funzionario del Ministero del tesoro. Abbiamo già specificato all'articolo 2 che tale dicastero è competente per l'istituzione di nuove sezioni operative periferiche, ma per quanto riguarda l'amministrazione, la direzione e la gestione dell'Istituto di ricerca, personalmente nutro fondati dubbi sull'opportunità di inserire un suo rappresentante.

Un'altra osservazione desidero fare a proposito dell'articolo 10. Noi riteniamo che il

commissario non possa provvedere alla definizione del programma di attività dell'Istituto sperimentale per il tabaccco; quanto meno, si deve in ciò valere della collaborazione del direttore dell'istituto e dei direttori delle sezioni centrali e periferiche, che è tenuto a consultare.

B O R G H I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Sento il dovere di rivolgere molto cortesemente e responsabilmente a questa Commissione la preghiera di voler approvare con sollecitudine questo provvedimento, per il quale esiste una grande urgenza. Già l'anno scorso abbiamo fatto fronte ad una situazione di emergenza nella vita dell'Istituto con una leggina di finanziamento, che ha consentito la vita — direi meno che normale — dell'Istituto per un altro anno. Col 31 dicembre prossimo quel finanziamento verrà a cessare e, se non si approva in tempo il provvedimento in esame, noi, a partire dal 1° gennaio non potremo nemmeno provvedere al pagamento delle retribuzioni al personale. Purtroppo i tempi dell'attività parlamentare sono quelli che sono: li conosciamo tutti.

Perciò prego cortesemente di voler definire rapidamente il provvedimento, in modo da assicurare il migliore funzionamento dell'Istituto, al quale anche l'Azienda dei monopoli di Stato, per quel che sarà la sua proiezione futura, è interessata in forma primaria proprio per le motivazioni che sono state qui addotte negli interventi dei senatori Ferrari, Del Pace e Catalano.

Vi prego quindi di accelerare i tempi in modo che l'altro ramo del Parlamento possa prendere in esame ed approvare il disegno di legge al più presto; altrimenti, dopo il 31 dicembre, ci verremo veramente a trovare negli impicci. Ma soprattutto quello che ci preoccupa è che verrebbero a trovarsi in enormi difficoltà tutti i dipendenti, e noi vorremmo che questo non avvenisse.

P R E S I D E N T E . Prima di chiudere la discussione generale, vorrei fare alcune osservazioni per mio conto.

In relazione alle proposte del senatore Ferrari, io ritengo che l'Istituto sperimentale per il tabacco non possa essere che uno solo, nazionale; non possiamo pensare all'attuazione di tanti istituti sperimentali regionali, giacchè ne risulterebbe impoverita, anzichè allargata, la loro influenza sulla produzione del tabacco. Non bisogna però ripetere per lo Istituto sperimentale per il tabacco quella situazione che si è venuta a creare col processo di riordinamento degli istituti di sperimentazione agraria, in cui quelle che sono diventate le sezioni dei singoli istituti hanno perso gran parte della loro autonomia, impoverendo quella spinta che soltanto dall'autonomia può venire.

Quindi, secondo me, bisogna concepire l'Istituto sperimentale per il tabacco in forma unitaria, anche se in partenza articolato in sezioni staccate; però, una volta stabiliti i programmi di sperimentazione e il coordinamento dei compiti delle singole sezioni, bisogna dare una piena autonomia ad ogni singola sezione, che deve avere il proprio comitato scientifico. Su questo punto io chiederei ai colleghi una certa meditazione.

Il collegamento tra l'Istituto sperimentale e la produzione è essenziale e bisogna fare in modo che non sia soltanto accademico, ma costituisca la via attraverso la quale le varie esigenze dei produttori possano essere convogliate nell'unico Consiglio di amministrazione; non possiamo fare tanti Consigli di amministrazione quante sono le sezioni, altrimenti si avrebbero gli stessi inconvenienti che deriverebbero dalla creazione di tanti istituti staccati. Quindi, è su questo aspetto funzionale che, secondo me, si deve concentrare principalmente l'attenzione dei colleghi.

Per quanto riguarda la funzionalità dell'Istituto, è da tener presente la trasformazione che il Ministero dell'agricoltura subirà, per effetto dell'ordinamento regionale, proprio in ordine ai compiti della sperimentazione, che avrà un carattere nazionale e su cui dovrà concentrarsi di più l'attenzione del Ministero. Inoltre bisogna stare molto attenti per quanto riguarda la selezione e una certa mobilità del personale.

So perfettamente che gli articoli relativi alla sistemazione del personale, ai diritti di pensione, ai posti di ruolo sono stati più fa-

ticosamente elaborati; si tratta certo di norme indispensabili, ma occorre evitare che esse diventino un ostacolo nel senso che le posizioni acquisite rimangano immobili, sia che i ricercatori dimostrino una adeguata preparazione scientifica sia che si riscontri il contrario. In altri termini, è necessario consentire quell'afflusso e quel ricambio di forze giovani, di nuovi sperimentatori preparati, da inviare all'estero a fare esperienza per essere poi in parte integrati nell'Istituto ed in parte assegnati alla produzione, sì da evitare l'attuale burocratizzazione del sistema di sperimentazione agraria.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione, l'organo nel quale sono discussi i problemi della tabacchicoltura ed i programmi di sperimentazione, mi sembra opportuno procedere ad un allargamento, anche se ciò può comportare la costituzione di un comitato esecutivo ristretto per l'assolvimento dei compiti più specificatamente amministrativi. In altri termini, nel Consiglio di amministrazione devono essere rappresentati quanto meno le regioni ed i produttori organizzati nelle loro varie categorie, sì che uomini competenti e capaci possano esprimervi tutte le istanze del settore della tabacchicoltura. Ritengo dunque indispensabile procedere ad un affinamento del testo predisposto dalla Sottocommissione, anche se essa — prima della odierna discussione — si è dovuta necessariamente attenere a precisi criteri di equilibrio.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Onorevole Presidente, cercherò di essere breve nel rispondere ad alcuni rilievi di carattere generale che sono stati qui sollevati. Ho già sottolineato l'urgenza di approvare il disegno di legge entro il 31 dicembre prossimo, ad evitare che l'Istituto scientifico sperimentale per il tabacco rimanga al di fuori della competenza e del Ministero delle finanze e di quello dell'agricoltura, necessità che del resto è stata manifestata con valide parole anche dal sottosegretario Borghi.

I commissari hanno posto il problema di un rinnovamento dell'Istituto in modo che esso corrisponda alle esigenze di uno sviluppo della tabacchicoltura nazionale in termini sia di quantità che di qualità. Da parte mia aggiungo che tale necessità è tanto più impellente in quanto il settore si trova in una fase di gravissima malattia — se non è addirittura moribondo — per una serie di circostanze che non intendo analizzare.

Conosco, infatti, gli sforzi compiuti dal sottosegretario Borghi per corrispondere agli appelli disperati che io ho in più occasioni rivolti. Per il passaggio dal regime di monopolio alle attuali forme di liberalizzazione nella coltivazione del tabacco, stanno ricadendo sulle spalle dei coltivatori — soprattutto delle aziende più deboli — le conseguenze dei ritardi nell'acquisto della produzione 1970, la prima annata svoltasi nel nuovo regime, mentre ancora nulla si sa per il prodotto del 1971, già da tempo raccolto. Tutto ciò ha portato ad una situazione di abbandono: vedrete quanta produzione in meno si verificherà nel 1972, quanti agricoltori si dedicheranno ad altre coltivazioni!

Per 70-80 anni l'Amministrazione dei monopoli avrebbe potuto regolare quantità e qualità secondo il proprio fabbisogno anche se — bisogna riconoscerlo, ed io stesso in più occasioni gliene ho dato atto — ha dovuto subire esigenze di carattere sociale, vedendosi spesso costretta, per necessità di occupazione contadina, a far coltivare tabacco dove forse non sarebbe stato opportuno. Si sarebbe dovuto evitare, però, di portare allo stato di crisi una coltura quanto mai interessante per il nostro Paese, la quale anzi può essere notevolmente sviluppata, visto che insieme alla Francia siamo in grado di soddisfare ad appena un terzo del fabbisogno comunitario.

Del resto, conosciamo l'interesse che al settore dimostra uno dei più grandi Paesi produttori del mondo, gli Stati Uniti, i quali hanno già creato proprie dipendenze all'interno del Mercato comune, e sappiamo quale importanza hanno annesso alle trattative doganali per assicurare in modo massiccio l'esportazione del proprio prodotto nazionale nella area comunitaria.

Ora, data questa situazione, io credo che il provvedimento sia urgente non solo per i

motivi già detti, ma anche per quelli connessi alla sistemazione giuridica dell'Istituto sperimentale per il tabacco. Quando i senatori Del Pace e Catalano sostengono la necessità che l'attività dell'Istituto si estenda dalla coltivazione sul campo fino alla vendita, perlomeno all'ingrosso, del prodotto finito, non dicono una cosa inesatta; però in tal caso bisogna dare una impostazione del tutto diversa a tale Istituto. Allora non si può pensare più ad un istituto di ricerca e sperimentazione agraria, la cui attività deve fermarsi alle soglie dell'utilizzazione industriale del prodotto, ma ad un istituto che si occupi, oltre che della fase colturale, anche della fase di trasformazione industriale e della fase commerciale, per cui bisogna dare tutta un'altra impostazione al provvedimento, che richiederebbe quindi anche l'esame della Commissione industria.

Siamo d'accordo che se c'è pericolo di morte per la coltivazione del tabacco, uguale pericolo esiste anche per la lavorazione industriale del tabacco stesso. Infatti, quando fra alcuni anni sarà liberalizzata completamente anche la fase industriale e commerciale, c'è pericolo che la nostra unica industria manifatturiera possa cadere in una situazione di assoluta inferiorità rispetto a quelle straniere, le quali hanno una produttività che è quasi doppia di quella nazionale.

C A T A L A N O . Proprio per questo, onorevole Sottosegretario, ci vuole un istituto come lo indichiamo noi. Ciò d'altra parte rientra anche nelle possibilità offerte dalla legge istitutiva degli istituti scientifici sperimentali. Secondo il decreto n. 1318 del 1967 sono già previsti istituti di ricerca e di studio il cui interesse arriva fino alla utilizzazione finale del prodotto di rispettiva competenza.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io posso anche esaminare questa possibilità, ma se vogliamo prevedere per l'Istituto la competenza anche per le ulteriori fasi, dobbiamo sentire in merito il Ministro delle finanze, per sapere se è d'accordo nel senso di affidare all'Istituto sperimentale per il tabacco quello che negli altri Stati è compito dell'industria. La *Philip Morris* e l'*American Tobacco*, le due grandi industrie statunitensi, hanno propri istituti di ricerca e di sperimentazione a cui dedicano una larga massa di mezzi finanziari.

Nella sostanza io posso essere d'accordo con voi: che un certo collegamento con le altre fasi sia necessario, è vero. Ma non so se, con i mezzi finanziari di cui è dotato questo istituto, e che si riferiscono solo alla fase di sperimentazione agraria, sia possibile soddisfare anche l'esigenza — che è vastissima — di studi per il miglioramento della produzione industriale, cioè del prodotto finito.

Siamo infatti in una situazione di cambiamento totale del gusto dei fumatori di tabacco: dai tabacchi coloniali, dai tabacchi biondi, siamo passati ad un maggior uso dei tabacchi scuri, cosiddetti « americani ». Il cambiamento del gusto è rivelato poi anche da una certa moda di sigarette estere, di confezioni in scatola, di presentazioni, eccetera.

Per dare una diversa impostazione, nel senso richiesto dai senatori comunisti, è necessario che l'istituto abbia una disponibilità di mezzi molto più vasta: la ricerca nel settore industriale è molto più impegnativa della sperimentazione agraria per ciò che si riferisce all'esigenza di mezzi. Basti pensare che rientra nella fase industriale il compito di studiare, nella composizione della sigaretta, gli effetti del fumo sulla salute umana. Quindi ci vorrebbe un istituto con ben altra struttura.

Per quanto riguarda l'altra esigenza fatta presente, convengo che effettivamente noi non dobbiamo pensare soltanto ad assicurare il fabbisogno della nostra industria manifatturiera, ma possiamo guardare anche al largo spazio che c'è, per l'esportazione del nostro tabacco, nei Paesi della Comunità ed anche in quelli vicini alla Comunità. C'è, per esempio, una varietà richiesta dall'Austria che è coltivata in Italia: un istituto sperimentale di ricerca ben impostato avrebbe potuto già da tempo avviare questa produzione, senza lasciare che gli austriaci vengano a fare la sperimentazione sul campo presso i coltivatori italiani. Larghe richieste vengono pure dalla Germania, i cui industriali at-

tendono di sapere cosa fa il Monopolio italiano prima di comprare, talvolta a prezzi addirittura sviliti. Non è stato mai fatto uno studio sui terreni più appropriati per le colture nuove e le varietà più aderenti alle esigenze dell'industria manifatturiera. Si ha ragione di sostenere la necessità di rotazione dei terreni. Si è passati da un tabacco nostrano ad un tabacco ibrido, ma il passaggio, determinato dall'esigenza di trovare specie più resistenti ai parassiti, ha dato cattivo esito ai fini del gusto della sigaretta.

Detto questo, vorrei anche esporre il mio pensiero su alcune specifiche questioni. Anche tenendo conto del trasferimento dei poteri alle Regioni, mi pare che la ricerca e la sperimentazione restino un compito dello Stato, giacchè esse esigono un campo sufficientemente vasto: se questo è troppo piccolo, o ristretto all'ambito regionale, non si possono avere risultati efficaci. Io posso capire il sentimento del senatore Ferrari per la sua regione pugliese, ma devo dire che, se c'è un compito che deve svolgersi nell'ambito nazionale, questo è quello della ricerca e della sperimentazione.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione, credo che ci sia un equivoco da parte dei colleghi del Gruppo comunista: quando si dice che ci deve essere un rappresentante della categoria dei trasformatori, ci si riferisce non alla trasformazione industriale ma alla preparazione in colli del tabacco greggio, cioè in foglie. Io ritengo giusto che ci sia un simile rappresentante nel consiglio di amministrazione, e ritengo giusto che vi sia anche perchè le cooperative che rappresenta sono moltissime; si tratta infatti di un momento importantissimo della preparazione del tabacco alla fase preindustriale.

Nella mia regione la trasformazione è fatta, per la maggioranza, ad opera di cooperative. In un momento in cui in agricoltura cerchiamo di raggiungere fasi colturali il più possibile specializzate per ogni prodotto, per la trasformazione del tabacco non possiamo non tener conto della fase che si riferisce alla cernita, alla fermentazione e all'imballaggio, perchè in tal modo ignoreremmo un vasto settore della ricerca e della sperimentazione agraria.

Quanto poi ai rappresentanti dei Consigli delle Regioni, ritengo che sette siano troppi; bisogna trovare un giusto equilibrio, e infatti, tenendo anche conto del maggior apporto di talune regioni, il relatore ed io, parlando di questo problema, abbiamo ritenuto che tre rappresentanti siano sufficienti. Comunque, possiamo anche ricorrere ad un diverso sistema di rappresentanza: non formulo proposte definitive, faccio soltanto presente che potrebbe verificarsi uno squilibrio nella composizione del Consiglio di amministrazione.

I motivi, poi, per cui si è voluto inserire un funzionario di carriera direttiva del Ministero del tesoro, designato dal Ministro, potrà meglio di me spiegarli il relatore, ma ritengo che vi siano ragioni di controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto.

Per quanto riguarda il problema della cessione dei locali attualmente in uso, già a suo tempo avevo manifestato preoccupazioni per le esigenze funzionali dell'Istituto, il quale, in caso di sviluppo, come ci auguriamo che avvenga, deve avere a disposizione tutti i locali che gli sono necessari.

Il Presidente, senatore Rossi Doria, ha posto l'accento sulla necessità di una maggiore autonomia di funzionamento degli istituti di sperimentazione agraria; posso anche concordare con la sua osservazione, ma per darle un seguito dobbiamo riportare allo studio e riesaminare tutta l'articolazione del decreto n. 1318. In effetti, una eccessiva burocratizzazione, nell'ambito della ricerca e della sperimentazione, potrebbe rappresentare un rallentamento e un danno per il conseguimento degli obiettivi che vogliamo raggiungere.

Con questo ritengo di aver risposto a tutte le domande poste su problemi di carattere generale.

P R E S I D E N T E . Condivido quanto detto dall'onorevole Silvestri: non dobbiamo farci illusioni, noi non potremo mai competere, non tanto per la lavorazione del tabacco nella fase di produzione agricola, quanto per la trasformazione del tabacco ai fini ma-

nifatturieri, con la sperimentazione condotta dalle diverse ditte straniere.

Mentre da una parte vi è una serie di attività di studi pedologici e genetici, relativi alle tecniche di coltivazione e di prima trasformazione del prodotto, che devono essere svolti dall'Istituto sperimentale proprio perchè sono in funzione della situazione concreta, dall'altra parte occorre che lo stesso Istituto abbia una sezione economica per seguire le vicende e le esigenze del mercato e l'evoluzione del gusto, per la impostazione dei programmi di sperimentazione. Altrettanto necessario all'Istituto è poi un nucleo di sperimentatori che si dedichino esclusivamente allo studio, sia attraverso la letteratura scientifica, sia attraverso visite ed altri accertamenti, di quella che è l'evoluzione della tecnologia manifatturiera del tabacco. In altri termini, l'Istituto ha bisogno dell'economista che segue i problemi di mercato e segnala i programmi di sperimentazione da impostare, e del tecnico che si occupa dell'aggiornamento e dell'evoluzione della tecnologia manifatturiera.

Il problema, viceversa, della sperimentazione manifatturiera vera e propria, della trasformazione e della commercializzazione del tabacco, dovrà essere risolto, a mio avviso, dall'Azienda di Stato che, a sua volta, dovrà avere una propria sezione sperimentale e dovrà mettersi al livello delle grandi imprese straniere.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A questo punto propongo che l'esame degli articoli venga iniziato in una prossima seduta; nel frattempo saranno distribuite agli onorevoli Commissari copie del nuovo testo proposto dal relatore.

Poichè non si fanno osservazioni, l'esame e la votazione degli articoli sono rinviati alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT. BRUNO ZAMBIANCHI